

REPUBBLICA ITALIANA
BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA



Regione Umbria

SERIE AVVISI E CONCORSI

PERUGIA - 12 luglio 2022

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

REGIONE UMBRIA
ED ENTI DIPENDENTI

A.D.I.S.U.
AGENZIA PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELL'UMBRIA
PERUGIA

Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto allo studio universitario A.A. 2022/2023.

**REGIONE UMBRIA
ED ENTI DIPENDENTI**

**A.DI.S.U.
AGENZIA PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELL'UMBRIA**



Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto allo studio universitario A.A. 2022/2023.



**BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO E SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO A.A. 2022/2023.**

INDICE

ART. 1	Finalità	p. 01
ART. 2	Disposizioni normative	p. 01

PARTE I**BORSE DI STUDIO E SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO****TITOLO I****DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 3	Definizioni	p. 02
ART. 4	Destinatari	p. 04
ART. 5	Benefici a concorso	p. 04
ART. 6	Risorse	p. 04
ART. 7	Rimborso tassa regionale	p. 05
ART. 8	Servizi a pagamento	p. 05
ART. 9	Posti letto disponibili e criteri di assegnazione	p. 05
ART. 10	Modalità di presentazione delle istanze	p. 06
ART. 11	Termini per la presentazione delle istanze	p. 07
ART. 12	Modalità di corresponsione dei contributi in denaro	p. 07

TITOLO II**BORSA DI STUDIO**

ART. 13	Requisiti generali di ammissione	p. 08
ART. 14	Requisito di iscrizione	p. 08
ART. 15	Iscrizione universitaria part-time come studente lavoratore	p. 08
ART. 16	Iscrizione contemporanea a più corsi di studio	p. 09
ART. 17	Requisiti di merito studenti matricole	p. 09
ART. 18	Requisiti di merito studenti anni successivi	p. 10
ART. 19	Requisiti di merito specializzandi e dottorandi	p. 11
ART. 20	Determinazione dei requisiti di merito	p. 11
ART. 21	Crediti bonus	p. 11
ART. 22	Requisiti di reddito	p. 12
ART. 23	Documentazione redditi e patrimoni prodotti in Italia	p. 12
ART. 24	Documentazione redditi e patrimoni prodotti all'estero	p. 13
ART. 25	Studente apolide o in regime di protezione internazionale	p. 14
ART. 26	Studente indipendente	p. 15
ART. 27	Periodi di fruizione della borsa di studio	p. 15
ART. 28	Servizi abitativi e ristorativi a titolo gratuito	p. 15
ART. 29	Importi e tempi di erogazione	p. 17
ART. 30	Documentazione alloggio a titolo oneroso per studente fuorisede	p. 18
ART. 31	Trasferimento domanda borsa di studio presentata presso altri enti	p. 19
ART. 32	Cause di esclusione	p. 19

TITOLO III**CONTRIBUTO PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE**

ART. 33	Requisiti di ammissione e priorità di assegnazione	p. 19
ART. 34	Periodo di permanenza all'estero	p. 20
ART. 35	Importi e tempi di erogazione del contributo di mobilità	p. 20
ART. 36	Cause di esclusione	p. 20

TITOLO IV**INTERVENTI E SERVIZI IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA'**

ART. 37	Individuazione dei destinatari	p. 20
ART. 38	Requisiti generali di ammissione e di iscrizione	p. 21
ART. 39	Requisiti di merito	p. 21

ART. 40	Requisiti di reddito	p. 21
ART. 41	Periodi di fruizione dei benefici	p. 21
ART. 42	Importi e tempi di erogazione della borsa di studio di studenti con disabilità	p. 22
ART. 43	Assegnazione del posto letto	p. 22
ART. 44	Norme di rinvio	p. 23

TITOLO V

GRADUATORIE BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTO DI MOBILITA'

ART. 45	Elenchi degli idonei e graduatorie dei beneficiari di borsa di studio	p. 23
ART. 46	Elenchi degli idonei al contributo di mobilità internazionale	p. 23
ART. 47	Pubblicazione degli elenchi degli idonei e delle graduatorie dei beneficiari	p. 23
ART. 48	Opposizioni	p. 24

TITOLO VI

SERVIZI A PAGAMENTO

ART. 49	Requisiti di ammissione, periodi e condizioni di fruizione dei servizi a pagamento	p. 24
ART. 50	Servizio abitativo a pagamento	p. 25
ART. 51	Servizio di ristorazione a tariffa agevolata	p. 25

TITOLO VII

CONTROLLI DECADENZE REVOCHE SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 52	Controlli sui requisiti e sulla documentazione	p. 26
ART. 53	Dichiarazione di decadenza dai benefici e restituzione degli importi	p. 27

PARTE II NORME FINALI

TITOLO I

NORME COMUNI

ART. 54	Sanzioni	p. 27
ART. 55	Informativa sul trattamento dei dati personali	p. 28
ART. 56	Disposizioni finali	p. 28

ALLEGATI

Allegato 1	p. 29
Allegato 2	p. 30
Allegato 2 bis	p. 31
Allegato 3	p. 32
Allegato 4	p. 33

ART. 1**FINALITÀ**

1. Il presente Bando disciplina le procedure di assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto allo studio universitario a.a. 2022/2023, tenendo conto anche dei disposti di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi previsti nell'ambito della misura di investimento 1.7 Missione M4C1, del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 17 dicembre 2021, n. 1320 e della Circolare MUR dell'11 maggio 2022.

ART. 2**DISPOSIZIONI NORMATIVE**

1. Legge 2 dicembre 1991, n. 390 "Norme sul diritto agli studi universitari.
2. Legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390".
4. Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6. (12G0088)".
5. Legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica".
6. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). (14G00009)".
7. Decreto legge 28 gennaio 2020, n. 4 "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni".
8. Decreto Ministeriale 12 febbraio 2021, n. 157 "Aggiornamento degli importi delle borse di studio anno accademico 2021/2022".
9. Regolamento UE 2021/241 del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
10. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretario generale del Consiglio con nota LT161/2, del 14 luglio 2021.
11. Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (21G00166) (GU n.265 del 6-11-2021)";
12. Legge 29 dicembre 2021, n. 233 di conversione del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
13. Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";
14. Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 17 dicembre 2021, n. 1320 recante "incremento del valore delle Borse di Studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al D.lgs n. 68/2012 in applicazione dell'art. 12 del d.l. n. 152 del 6 novembre 2021".
15. Circolare del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 13676 dell'11 maggio 2022.
16. Decreto Ministeriale 8 aprile 2022 n. 344 "Definizione dell'elenco dei Paesi particolarmente poveri, caratterizzati anche dalla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, per l'anno accademico 2022/2023".
17. Decreto MUR 28 settembre 2011 recante "disciplina delle modalità organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio presso le Università e presso gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici".
18. Legge n. 33 del 12 aprile 2022 recante "disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore".
19. Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
20. Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". come integrato e corretto con decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217.
21. Regolamento Generale sulla protezione dei dati - Regolamento(UE)2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
22. Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
23. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014 "Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese".
24. Regolamento AgID – Presidenza del Consiglio dei Ministri recante le modalità attuative per la realizzazione dello SPID (articolo 4, comma 2, DPCM 24 ottobre 2014).
25. Legge finanziaria per il 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289 – articoli 60 e 61) di istituzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - FSC.

26. Decreto – legislativo 31 maggio 2011, n. 88 recante: “disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali”.
27. Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con Legge 28 giugno 2019, n. 58, recante “misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”.
28. Deliberazione di Giunta regionale n. 614 del 21 luglio 2020 di approvazione del Piano Sviluppo e Coesione FSC ex art. 44 D.L. 34/2019. Piano stralcio 2022- PSC – Sezione Speciale, area tematica 11. istruzione e Formazione – settore di intervento 11.02 – Educazione e Formazione – Linea di azione: sostegno al diritto allo studio universitario.
29. Deliberazione di Giunta regionale n. 251 del 26 marzo 2021 recante “Attivazione sezione relativa Accordo tra Regione Umbria e Ministro per il Sud e la coesione territoriale- Delibera CIPE n.48 del 28/07/2020”.
30. Deliberazione di Giunta regionale n. 513 del 25 maggio 2022 “Piano Sviluppo e Coesione FSC ex art. 44 D.L. 34/2019. piano Stralcio 2022”.
31. Deliberazione di Giunta regionale n. 525 del 27/05/2022 Adozione del documento "La Strategia regionale di ricerca e innovazione per la Specializzazione intelligente 2021-2027: Umbria Aperta Regione del Benessere, Intelligente, Circolare e Creativa".
32. Deliberazione di Giunta regionale n. 604 del 15/06/2022 recante “Piano Sviluppo e Coesione FSC ex art. 44 DL 34/2019 Piano Stralcio 2022 – Linea di azione: Sostegno al diritto allo studio universitario (ex POR FSE 2014-2020). Linee guida “Borse di studio ADiSU” per l’anno accademico 2022-2023”.
33. Determinazione Direttoriale n. 11343 del 18 novembre 2016 con la quale è stato approvato il Manuale Generale delle Operazioni (GE.O), modificato da ultimo con Determinazione Direttoriale n. 9636 del 30.09.2021 rev. 5.
34. Determinazione Direttoriale del 21 febbraio 2017 n. 1563 con la quale è stato approvato il “Sistema di gestione e controllo del PO FSE Umbria 2014/2020 CCI 2014IT05SFOP010” (SI.GE.CO.), modificata ed integrata da ultimo con la Determinazione Direttoriale del 11 novembre 2021 n. 11297 “Sistema di Gestione e di Controllo” del PO FSE Umbria 2014-2020 – Approvazione modifiche/integrazioni – versione 7 al 30.09.2021”.
35. Artt. 7 ed 8 del Reg.(UE) 1303/2013, relativi ai principi di promozione della parità fra uomini e donne, promozione delle pari opportunità e non discriminazione.
36. Legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 “Norme sul diritto allo studio universitario e disciplina dell’Agenzia per il diritto allo studio universitario dell’Umbria (ADiSU)”.
37. Legge regionale 18 dicembre 1996, n. 29 “Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario (TDSU)”.
38. Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
39. Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

PARTE I

BORSE DI STUDIO E SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 3

DEFINIZIONI

1. **STUDENTE:** studente/studentessa senza distinzione di genere, in coerenza con i principi di parità di trattamento e di pari opportunità tra uomini e donne.
2. **ADICOD:** codice identificativo numerico dell’ADiSU assegnato allo studente al momento dell’accreditamento.
3. **SPID:** (Sistema Pubblico di identità Digitale) è il sistema di autenticazione che permette a cittadini ed imprese di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione, e dei privati aderenti, con un’identità digitale unica (<https://www.spid.gov.it/richiedi-spid>). L’identità SPID è costituita da credenziali (nome utente e password) che sono rilasciate all’utente e che permettono l’accesso a tutti i servizi online.
4. **QRcode:** codice elettronico che permette di identificare l’utente per usufruire del servizio ristorativo nelle mense ADiSU. Viene generato dall’APP ‘adisu.umbria.card’.
5. **Definizioni relative alla BORSA DI STUDIO:**
 - a) **BORSA DI STUDIO ANNUALE:** borsa di studio in denaro assegnata agli studenti beneficiari iscritti all’università per l’anno accademico 2022/2023. Include la fruizione gratuita dei servizi mensa e alloggio (quest’ultimo per gli studenti fuori sede che ne fanno richiesta) dal 1 ottobre 2022 al 30 settembre 2023, con l’esclusione del mese di agosto 2023. Il contributo in denaro è assegnato in relazione alla fascia ISEE di appartenenza e al proprio *status* di studente (in sede, pendolare, fuori sede, fuori sede con posto letto);

- b) BORSA DI STUDIO SEMESTRALE: borsa di studio in denaro assegnata agli studenti beneficiari frequentanti l'ultimo semestre in corso dell'a.a. precedente. Il contributo in denaro è pari al 50% della quota di borsa di studio annuale. Include la fruizione gratuita dei servizi mensa e alloggio (quest'ultimo per gli studenti fuori sede che ne fanno richiesta) dal 1 ottobre 2022 al 31 marzo 2023.
6. Definizioni relative all'**iscrizione universitaria**:
- a) ATENEI ED ISTITUTI UNIVERSITARI CON SEDE IN UMBRIA:
- 1) Università degli studi di Perugia;
 - 2) Università per Stranieri di Perugia;
 - 3) Conservatorio di Musica "F. Morlacchi" di Perugia;
 - 4) Istituto Superiore di Studi Musicali "G. Briccialdi" di Terni;
 - 5) Accademia Belle Arti "Pietro Vannucci" di Perugia;
 - 6) Istituto Universitario di Mediazione Linguistica per Interpreti e Traduttori di Perugia;
 - 7) Istituto Italiano Design di Perugia;
- b) CORSI DI STUDIO:
- 1) corsi di laurea;
 - 2) corsi di laurea magistrale;
 - 3) corsi di laurea magistrale a ciclo unico;
 - 4) corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato;
- c) CORSI DI STUDIO IN MATERIE S.T.E.M.: corsi di studio afferenti le scienze esatte e naturali, ovvero Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica, riportati, in modo esemplificativo e non esaustivo, nell'elenco di cui all'Allegato 4 al presente Bando.
- d) ANNI SUCCESSIVI: studenti che si iscrivono ad anni di corso successivi al primo;
- e) MATRICOLE: studenti iscritti ad un primo anno di corso di studio;
- f) DOTTORANDI: studenti iscritti ad un dottorato di ricerca che non prevedono erogazioni di borsa;
- g) SPECIALIZZANDI: studenti iscritti ad una scuola di specializzazione diversa da quelle dell'area medica di cui al D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368;
- h) STUDENTE PART-TIME: studente iscritto *part-time* ai corsi di studio istituiti presso gli Atenei e gli istituti di livello universitario con sede in Umbria, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 15 del presente Bando.
7. Definizioni relative alla categoria studente:
- a) BENEFICIARI: studenti in possesso dei requisiti di ammissione, iscrizione, merito e reddito ai fini del conseguimento dell'idoneità alla borsa di studio, risultati assegnatari del beneficio nella relativa graduatoria sulla base delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'Agenzia. Il "beneficiario" va inteso quale "destinatario finale" quando il beneficio è finanziato mediante risorse provenienti dal FSC – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;
- b) IDONEI (non beneficiari di contributo in denaro): studenti in possesso dei requisiti di ammissione, iscrizione, merito e reddito ai fini del conseguimento dell'idoneità alla borsa di studio non assegnatari del contributo in denaro, ma fruitori dei servizi a titolo gratuito;
- c) CONFERME ANNI SUCCESSIVI: studenti idonei iscritti nell'a.a. 2022/2023 ad anni di corso successivi al primo, già beneficiari di borsa di studio nell'a.a. 2021/2022;
- d) CONFERME MATRICOLE: studenti idonei iscritti o che intendono iscriversi per l'a.a. 2022/2023 al primo anno di un corso di laurea magistrale, già beneficiari di borsa di studio nell'a.a. 2021/2022;
- e) CONFERMA POSTO LETTO: studente beneficiario o idoneo alla borsa di studio già alloggiato a titolo gratuito nei collegi universitari durante l'anno accademico 2021/2022 (la conferma del posto letto consiste nel diritto di precedenza per l'assegnazione e non esclude la possibilità di richiedere il cambio del Collegio o della camera occupati precedentemente); non si intende conferma di posto letto lo studente beneficiario o idoneo alla borsa di studio già alloggiato a titolo gratuito nei collegi universitari durante l'anno accademico 2021/2022 in qualità di "studente pendolare con disagio";
- f) NUOVE ASSEGNAZIONI MATRICOLE: studenti idonei iscritti nell'a.a. 2022/2023 al primo anno di un corso di studio;
- g) NUOVE ASSEGNAZIONI MATRICOLE MAGISTRALE: studenti idonei iscritti o che intendono iscriversi per l'a.a. 2022/2023 al primo anno di un corso di laurea magistrale, non beneficiari di borsa di studio nell'a.a. 2021/2022;
- h) NUOVE ASSEGNAZIONI ANNI SUCCESSIVI: studenti idonei iscritti nell'a.a. 2022/2023 ad anni di corso successivi al primo, non beneficiari di borsa di studio nell'a.a. 2021/2022;
- i) STUDENTE INDIPENDENTE: studente che possiede i requisiti di cui all'art. 26;
- j) STUDENTE ECONOMICAMENTE PIÙ SVANTAGGIATO: studente con indicatore ISEE inferiore o uguale alla metà del limite massimo di riferimento previsto dal presente bando di concorso agli artt. 22 e 40;
- k) STUDENTE IN SEDE: studente residente nel comune presso il quale ha sede il corso di studio frequentato o nei comuni elencati nella Tabella dell'Allegato 1 in riferimento alla sede universitaria di frequenza;
- l) STUDENTE PENDOLARE:
- 1) studente residente nei comuni elencati nella Tabella dell'Allegato 1 in riferimento alla sede universitaria di frequenza;

- 2) studente residente in Italia in comune diverso da quelli elencati nella Tabella dell'Allegato 1, oppure studente il cui nucleo familiare risiede all'estero, indipendentemente dalla propria residenza in Italia oppure studente indipendente che non presenta la documentazione attestante l'alloggio titolo oneroso secondo le modalità e nei termini di cui all'art. 30 o che, pur avendo sottoscritto un regolare contratto di durata minima di 10 mesi, fruisca a vario titolo di contributi/sussidi economici da parte di altri Enti pubblici o privati, a copertura, anche parziale, delle spese di locazione sostenute per l'a.a. 2022/2023;
- m) **STUDENTE PENDOLARE CON DISAGIO:** studente residente nei comuni elencati nella Tabella dell'Allegato 1 in riferimento alla sede universitaria di frequenza che impiegano, con i mezzi pubblici, più di 60 minuti per raggiungere la sede universitaria a causa dell'organizzazione del servizio pubblico;
- n) **STUDENTE FUORI SEDE:**
 - 1) studente residente in Italia in comune diverso da quelli elencati nella Tabella dell'Allegato 1;
 - 2) studente il cui nucleo familiare risiede all'estero, indipendentemente dalla propria residenza in Italia;
 - 3) studente indipendente.

ART. 4

DESTINATARI

1. Possono partecipare al concorso per l'assegnazione delle borse di studio e dei contributi di mobilità internazionale ed accedere ai servizi a pagamento gli studenti:
 - a) che si iscrivono nell'a.a. 2022/2023 ai corsi di studio, alle scuole di specializzazione e ai dottorati di ricerca istituiti presso gli Atenei e gli istituti di livello universitario con sede in Umbria, ad eccezione degli studenti iscritti a scuole di specializzazione dell'area medica di cui al D.lgs 17 agosto 1999 n. 368 e fatto salvo quanto disciplinato all'art. 33, comma 1., lettera c);
 - b) che si iscrivono *part-time* nell'a.a. 2022/2023 esclusivamente in qualità di *studente lavoratore* ai corsi di studio istituiti presso gli Atenei e gli istituti di livello universitario con sede in Umbria;
 - c) iscritti nell'a.a. 2022/2023 contemporaneamente a più corsi di studio ai sensi di quanto previsto dall'art 6, comma 3 del DM 1320/21, con le modalità regolamentate al successivo art. 16.
2. Possono, altresì, partecipare al concorso ed accedere ai servizi gli studenti che non si iscrivono all'a.a 2022/2023 in quanto frequentanti l'ultimo semestre in corso dell'a.a. 2021/2022.

ART. 5

BENEFICI A CONCORSO

1. Sono messi a concorso i seguenti benefici:
 - a) **Borsa di studio:** la borsa di studio è un contributo in denaro quantificato, in modo distinto, sulla base dello *status* dello studente ("in sede", "pendolare" e "fuori sede"), in relazione alla condizione economica (fascia ISEE di appartenenza) e in considerazione dell'iscrizione universitaria (contemporanea iscrizione a due corsi di studio). Tutti gli studenti risultati beneficiari o idonei non beneficiari nella graduatoria di borsa di studio hanno diritto alla fruizione gratuita del servizio mensa. Tutti gli studenti beneficiari o idonei non beneficiari fuori sede possono fruire del posto letto a titolo gratuito ai sensi del successivo art. 9, purché non abbiano compiuto i 28 anni di età alla data di scadenza dell'istanza di borsa di studio. L'idoneità alla borsa di studio dà inoltre diritto al all'esonero totale dalle tasse universitarie nei casi previsti dai regolamenti interni degli atenei/istituti universitari di appartenenza. L'Agenzia provvede alla restituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, corrisposta per il perfezionamento dell'iscrizione di cui al successivo art. 14, a tutti gli studenti risultati idonei.
 - b) **Contributo di mobilità internazionale:** Il contributo di mobilità internazionale, secondo quanto disposto dall'art. 10 del D.P.C.M. 9 aprile 2001 e dall'art. 3, comma 9, del D.MUR 1320/2021, consiste in un'integrazione della borsa per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale, sia nell'ambito di programmi promossi dall'Unione Europea che di programmi non comunitari, a condizione che il periodo di studio o tirocinio trascorso all'estero abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti (ad eccezione dei programmi *post laurea*) nell'ambito del corso di studio frequentato presso uno degli atenei o istituti universitari umbri, anche ai fini della predisposizione della prova conclusiva.

ART. 6

RISORSE

1. Le borse di studio e i contributi per la mobilità internazionale sono concesse nel numero consentito dai finanziamenti assegnati all'Agenzia dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), nell'ambito del piano di riparto del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per l'anno 2022 - così come incrementato dall'art. 12 del DL 152/2021 convertito in legge n. 223 del 29/12/2021 (PNRR) - e dalla Regione anche comprese le risorse del FSC – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.
2. Nell'ambito del Piano Sviluppo e Coesione FSC ex art. 44 Decreto legge 34/2019. PSC – Sezione speciale, Area tematica 11. Istruzione e Formazione – Settore di intervento 11.02 – Educazione e Formazione – Linea di Azione:

“Sostegno al diritto allo studio universitario”, rivolto allo specifico sostegno alla partecipazione ai corsi di laurea e laurea magistrale maggiormente coerenti con la strategia regionale per una specializzazione intelligente (RIS3), sono sostenute **borse di studio in denaro** destinate a studenti:

- a) iscritti ad anni successivi al primo;
 - b) in possesso dei requisiti di cui al Titolo II, Parte I del Bando, esclusivamente iscritti ai corsi di studio afferenti ai seguenti Dipartimenti dell’Università degli Studi di Perugia:
 - 1) Dipartimento di chimica, biologia e biotecnologie;
 - 2) Dipartimento di ingegneria;
 - 3) Dipartimento di ingegneria civile e ambientale;
 - 4) Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e ambientali;
 - 5) Dipartimento di matematica e informatica;
 - 6) Dipartimento di medicina;
 - 7) Dipartimento di medicina sperimentale;
 - 8) Dipartimento di medicina veterinaria;
 - 9) Dipartimento di filosofia, scienze sociali, umane e della formazione;
 - 10) Dipartimento di economia;
 - 11) Dipartimento di scienze farmaceutiche;
 - 12) Corsi di studio interdipartimentali “Produzioni animali”, “Ingegneria per l’ambiente e per il territorio”, “Ingegneria civile”, “Biotecnologie molecolari e industriali”;
 - c) con crediti formativi universitari conseguiti e verbalizzati alla data del 10/08/2022.
3. Per gli studenti beneficiari di borsa di studio FSC e/o PNRR i servizi mensa e alloggio sono erogati a valere sui fondi statali e regionali.
 4. Con riferimento agli interventi di cui al precedente comma 2, l’amministrazione si riserva la facoltà di rendicontare e certificare le spese sostenute nel quadro del PR FSE 2021-2027 Umbria, in corso di approvazione, fermo restando i requisiti in materia di sostegno, gestione, controllo, comunicazione e visibilità di cui ai regolamenti (UE) 2021/1057 e 2021/1060 del 24 giugno 2021, ove le risorse afferenti il medesimo quadro siano effettivamente erogate ad Adisu.

ART. 7

RIMBORSO TASSA REGIONALE

1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario versata per l’a.a. 2022/2023, viene rimborsata d’ufficio per un importo pari ad **euro 140,00**:
 - a) agli studenti inseriti nell’elenco degli idonei alla borsa di studio, di cui all’art. 47 del presente bando, all’esito positivo del controllo dei requisiti di merito, reddito e iscrizione;
 - b) agli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1 della legge 104/1992 o con un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, a seguito dell’acquisizione degli elenchi degli aventi diritto da parte degli atenei o istituti di livello universitario di riferimento. Ai fini del rimborso mediante bonifico su c/c gli studenti di cui alla presente lettera sono tenuti a comunicare le relative coordinate bancarie/postali accedendo al portale dell’Agenzia www.adisu.umbria.it - Sezione Rimborso tassa regionale studenti con disabilità; diversamente l’Agenzia procederà al pagamento mediante quietanza al beneficiario.

ART. 8

SERVIZI A PAGAMENTO

1. I servizi abitativi e ristorativi a pagamento sono concessi su richiesta ed erogati presso strutture dislocate sul territorio regionale in prossimità delle sedi universitarie, alle condizioni di cui al Titolo VI, Parte I del presente bando.
2. Le modalità ed i termini di presentazione delle istanze sono indicati nei successivi artt. 10 e 11.
3. Per l’a.a. 2022/2023 l’Agenzia eroga i seguenti servizi:
 - a) Posto letto “residuo” a pagamento per studenti fuori sede: viene concesso esclusivamente a condizione che, terminate le procedure di assegnazione dei posti letto gratuiti per studenti idonei alla borsa di studio, risultino ulteriori disponibilità di alloggio. Tale servizio non dà diritto alla conferma del posto letto nell’anno accademico successivo;
 - b) Servizio di ristorazione a tariffa agevolata.

ART. 9

POSTI LETTO DISPONIBILI E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

1. Il numero di posti letto disponibili presso i Collegi dell’Agenzia, da assegnare ai richiedenti che partecipano al presente bando, per le sedi di Perugia e di Terni, è pari a:

PERUGIA	posti letto disponibili anno 2022
G. Ermini - 'Casa della studentessa'	262
Itaca International College	46
Collegio Nuova Montelucre	150
Collegio di Via del Favarone	60
Collegio R. Rossi	110
Residenza Fatebenefratelli	25
TOTALE	653
TERNI	
San Valentino*	43
TOTALE UTILIZZABILI DAL 1.10.2022	696
Agraria**	100
Innamorati Pad.C	0
Innamorati Pad.D***	100
San Francesco	0
Residenza Fatebenefratelli ****	+23
Casa dello studente - V.le Z. Faina (Pad 2 - Pad 3 - Pad 4)	0

* Sono in corso le trattative con il Comune di Terni per il rinnovo dell'accordo per la gestione dell'immobile dal 01.09.2022

** entro il 28.03.2023

*** entro il 31.12.2022

**** solo in caso di adeguamento del Cpi

- La disponibilità dei posti letto, nel corso dell'a.a. 2022/2023, come si evince dalla tabella che precede potrà subire modifiche in aumento, congiuntamente a quelle di reperimento di ulteriori alloggi presso altre strutture, pubbliche o private, all'interno del territorio regionale, comunque adeguate agli standard delle residenze universitarie. Al tal ultimo fine è in fase di indizione una procedura negoziata per l'affidamento di un servizio di alloggio destinato agli studenti dell'Università degli Studi di Perugia per le sedi di Perugia e Narni (Tr) dal 01.10.2022 al 31.07.2023 per complessivi n. 72 posti letto, così ripartiti:
 - n. 57 posti letto per la sede di Perugia;
 - n. 15 posti letto per la sede di Narni (Tr).
- L'Agenzia, a seguito della pubblicazione degli elenchi degli idonei di cui all'art. 47, comma 1, lettera a) procede all'assegnazione dei posti letto, secondo il seguente **ordine di priorità**:
 - idonei fuori sede conferme - senza cambio posto letto;
 - idonei fuori sede conferme - con cambio posto letto;
 - idonei fuori sede nuove assegnazioni – anni successivi;
 - idonei fuori sede nuove assegnazioni – matricole Laurea magistrale;
 - idonei fuori sede nuove assegnazioni – matricole Laurea triennale o magistrale a ciclo unico;
 - idonei pendolari con disagio già alloggiati a.a. 2021/2022 – anni successivi;
 - idonei pendolari con disagio già alloggiati a.a. 2021/2022 – matricole Laurea magistrale;
 - idonei pendolari con disagio non alloggiati a.a. 2021/2022 – anni successivi;
 - idonei pendolari con disagio non alloggiati a.a. 2021/2022 – matricole di tutti i corsi;
 - richiedenti posto letto "residuo" a pagamento.
- Il *Calendario delle assegnazioni* è redatto in base alle priorità indicate al precedente comma 3, specificando che:
 - gli idonei anni successivi sono disposti secondo l'ordine decrescente del punteggio attribuito in graduatoria;
 - gli idonei matricole, sono disposti in ordine alfabetico a partire dalla lettera (iniziale del cognome) estratta dal Dirigente del Servizio I dell'Agenzia nel giorno di pubblicazione del calendario, in presenza di n. 2 funzionari.
- Le assegnazioni si effettuano a partire dal 1 ottobre 2022, per mezzo del *Calendario delle assegnazioni*, disponibile sul portale dell'Agenzia www.adisu.umbria.it (sezione avvisi) a seguito della pubblicazione degli elenchi degli idonei di cui all'art. 47, comma 1, lettera a).
- Al momento della presa in consegna del posto letto (check-in), come disposto dall'art. 9 del "*Disciplinare per la gestione dei collegi dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria*", lo studente assegnatario è tenuto al versamento di un **deposito cauzionale** di euro **150,00**.

ART. 10

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

- E' possibile presentare domanda per i benefici a concorso e per i servizi a pagamento esclusivamente tramite le apposite istanze digitali disponibili sul portale dell'Agenzia all'indirizzo www.adisu.umbria.it nella sezione Istanze digitali, accessibili unicamente mediante credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
- Solo gli studenti minorenni e gli studenti con cittadinanza diversa da quella italiana e privi del permesso di soggiorno o di un documento di identità italiano in corso di validità, possono ottenere le credenziali Adisu effettuando la procedura di accreditamento nella sezione Istanze digitali – Accreditamento.
- Le istanze devono essere compilate entro le rispettive date di scadenza, **pena l'esclusione** dal concorso.

4. Lo studente può modificare l'istanza già inviata, esclusivamente entro la data di scadenza fissata dal bando per ciascun beneficio/servizio. Il sistema informatico dell'Agenzia considererà valida l'ultima istanza modificata e confermata.
5. I dati dell'accreditamento e i requisiti di ammissione attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi sono dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000. Lo studente è totalmente responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle dichiarazioni rese. In caso di dichiarazioni non veritiere o produzioni di atti falsi si applicano le sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

ART. 11

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

1. Le istanze per l'ammissione ai benefici a concorso e per i servizi a pagamento dovranno essere inviate *on line* entro le ore **12.00** delle date di seguito elencate (eccetto la trasmissione dei redditi esteri da effettuarsi secondo le modalità di cui all'art. 24). Il mancato rispetto dei termini, ad eccezione di quello per il contratto alloggio a titolo oneroso, costituisce **causa di esclusione**. Il sistema elettronico certifica la data e l'ora esatta dell'invio dell'istanza.

ISTANZA	SCADENZA	DESTINATARI
DOMANDA DI BORSA DI STUDIO	05-set-22	Tutti gli studenti
	30-nov-22	Studenti matricole di corsi ad accesso programmato nazionale
	31-mar-23	Studenti matricole di scuole di specializzazione istituite dopo la scadenza del Bando e non presenti nel manifesto degli studi
TRASMISSIONE PROTOCOLLO ISEE 2022 PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	05-set-22	Tutti gli studenti
PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE REDDITI ESTERI (IN ORIGINALE CARTACEO)	05-set-22	Studenti richiedenti la borsa di studio con posto letto
	31-gen-23	Tutti studenti
TRASMISSIONE CONTRATTO ALLOGGIO A TITOLO ONEROSO	07-nov-22	Tutti gli studenti
	31-mar-23	Studenti matricole di scuole di specializzazione istituite dopo la scadenza del Bando e non presenti nel manifesto degli studi
DOMANDA DI MOBILITÀ INTERNAZIONALE	05-set-22	Tutti gli studenti
	31-mar-23	Studenti che partecipano a bandi pubblicati dopo la scadenza del 2 settembre 2022
POSTO LETTO A PAGAMENTO RESIDUO	30-giu-23	Tutti gli studenti
RISTORAZIONE A TARIFFA AGEVOLATA	28-apr-23	Tutti gli studenti

2. I suddetti termini – fatto salvo quanto stabilito ai successivi commi 3 e 4 del presente articolo - devono essere rispettati da tutti gli studenti, compresi coloro che potranno iscriversi per l'a.a. 2022/2023 soltanto dopo le date indicate, ovvero dopo aver superato test o prove di ammissione o dopo aver conseguito la laurea di primo livello.
3. Per le **matricole dei corsi di laurea ad accesso programmato nazionale, di laurea magistrale e di scuole di specializzazione**, la documentazione relativa al contratto alloggio a titolo oneroso - in deroga ai termini di cui al precedente comma 1 - potrà essere trasmessa nei tempi e secondo le modalità disciplinate all'art. 30, comma 5.
4. Per gli studenti **matricole di corsi ad accesso programmato nazionale e di scuole di specializzazione** istituite dopo la pubblicazione del manifesto degli studi, la trasmissione della documentazione di reddito deve essere effettuata entro il termine di scadenza previsto per la domanda di borsa di studio come indicato al precedente comma 1.

ART. 12

MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI IN DENARO

1. Tutte le erogazioni in denaro - fatto salvo quanto previsto all'art. 7, comma 1, lettera b) - verranno effettuate **esclusivamente mediante bonifico** su conto corrente intestato/cointestato allo studente (sia bancario che postale) o su codice IBAN associato a carte ricaricabili prepagate nominative intestate allo studente (sia postali che bancarie); non sono previste diverse modalità di corresponsione, anche per importi inferiori a euro 1.000,00, compreso il rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

TITOLO II BORSA DI STUDIO

ART. 13

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

1. Per essere ammessi al concorso, fermo restando il possesso del requisito di iscrizione di cui al successivo art. 14, gli studenti devono possedere i seguenti requisiti generali di ammissione:
 - a) aver trasmesso l'istanza di partecipazione al concorso secondo le modalità ed entro i termini disciplinati dal bando agli artt. 10 e 11;
 - b) aver trasmesso un protocollo INPS-ISEE-2022 relativo ad una Attestazione ISEE 2022 valida per il diritto allo studio universitario entro le **ore 12.00 del 05 settembre 2022**;
 - c) aver trasmesso la documentazione attestante i redditi e i patrimoni prodotti e posseduti all'estero secondo le modalità ed entro i termini di cui all'art. 24;
 - d) non essere incorsi in provvedimenti di espulsione dalle residenze universitarie e/o in provvedimenti di revoca del QRcode;
 - e) non concludere la propria carriera universitaria alla data del 30 settembre 2022;
 - f) non essere già in possesso di un diploma di laurea di pari o superiore livello;
 - g) non essere beneficiari per l'a.a. 2022/2023 di borsa di studio per i Dottorati di ricerca di cui al D. Lgs. 3 luglio 1998, n. 210;
 - h) non essere stato beneficiario di borsa di studio per lo stesso anno di corso per il quale si concorre nell'a.a. 2022/2023;
 - i) non essere beneficiari per l'a.a. 2022/2023 di borsa di studio o analogo beneficio di prestazione sociale agevolata concessi da altre Amministrazioni pubbliche – comprese quelle assegnate dal Ministero Affari Esteri (MAE) – di importo superiore ad euro 1.100,00, ad eccezione di quelle concesse ai sensi del D.M. del 04/09/2013, n. 755;
 - j) non essere iscritti per l'a.a. 2022/2023 come ripetenti o fuori corso intermedio, indipendentemente dal numero di crediti acquisiti;
 - k) rientrare nei periodi di fruizione della borsa di studio disciplinati dal bando ai sensi degli artt. 27 e 41;
 - l) se destinatari di provvedimento di contabilizzazione degli importi da restituire a seguito di dichiarazione di decadenza dai benefici, aver provveduto, nelle modalità e nei tempi stabiliti, alla corresponsione delle somme dovute all'Agenzia per i benefici indebitamente goduti, riferiti ai bandi di concorso delle precedenti annualità.
2. Per il conseguimento dell'idoneità alla borsa di studio è necessario possedere contemporaneamente i requisiti di merito e reddito di cui al presente bando.

ART. 14

REQUISITO DI ISCRIZIONE

1. Per essere ammessi al concorso per la concessione delle borse di studio occorre procedere al perfezionamento dell'iscrizione universitaria entro le seguenti **scadenze perentorie, distinte per tipologia di corso di studio**:
 - a) **corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico**, entro le scadenze previste dai rispettivi manifesti degli studi;
 - b) **scuole di specializzazione e dottorati di ricerca**, entro le scadenze previste dai rispettivi bandi di concorso.
2. Le scadenze di cui al precedente comma 1 non rilevano ai fini dell'ammissione alla **borsa di studio semestrale**, per il conseguimento della quale è infatti **sufficiente l'iscrizione all'accademico 2021/2022**.
3. Al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso non è necessario aver provveduto alla regolare iscrizione universitaria, in sede di compilazione della stessa è infatti prevista la semplice dichiarazione di volersi iscrivere ad un corso di studio universitario. Qualora lo studente provveda ad iscriversi ad un corso di studio diverso da quello dichiarato nell'istanza, dovrà comunicarlo tempestivamente mediante e-mail inviata al seguente indirizzo: sportello@adisu.umbria.it.
4. Il mancato perfezionamento dell'iscrizione universitaria - entro le scadenze di cui ai precedenti commi 1 e 2 - comporta l'**esclusione** dal concorso.

ART. 15

ISCRIZIONE UNIVERSITARIA PART-TIME COME STUDENTE LAVORATORE

1. Gli studenti iscritti part-time di cui al precedente art. 4, comma 1, lettera b) ai fini dell'ottenimento dei benefici e servizi di cui a presente bando, al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione, sono tenuti a produrre la seguente documentazione - mediante upload, accedendo al portale dell'Agenzia www.adisu.umbria.it -
- Area riservata studente - Completamento istanza - Trasmissione documentazione attestante attività lavorativa

svolta per studenti iscritti part-time (ex art. 15 del bando) – pena la non applicabilità dei disposti di cui al presente articolo e all’art. 21, comma 7:

- a) contratto di lavoro in essere sottoscritto in data antecedente al termine di scadenza per la presentazione dell’istanza di borsa di studio;
 - b) autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 di possesso di partita IVA, in essere e aperta in data antecedente al termine di scadenza per la presentazione dell’istanza di borsa di studio, con indicazione specifica degli estremi della stessa.
2. Per gli studenti iscritti part-time in qualità di *studente lavoratore* i requisiti di merito di cui ai successivi artt. 17, 18 e 39 sono ridotti del 50% per ciascun anno di iscrizione secondo i singoli piani di studio definiti dai competenti Consigli di studio.
 3. Gli studenti iscritti part-time in qualità di *studente lavoratore* vincitori di **borsa di studio**:
 - a) hanno diritto ad una quota in denaro di importo pari al 50% di quella indicata dall’art. 29, comma 2 e al dell’art. 42, comma 2;
 - b) qualora iscritti contemporaneamente a più corsi di studio non possono richiedere l’incremento della quota in denaro spettante di cui al successivo art. 16.

ART. 16

ISCRIZIONE CONTEMPORANEA A PIÙ CORSI DI STUDIO

1. I partecipanti al concorso contemporaneamente iscritti a più corsi di studio secondo i requisiti di cui al precedente art. 14, beneficiano - alle condizioni previste dal presente bando - degli strumenti e dei servizi a sostegno del diritto allo studio per una sola iscrizione indicata come principale in fase di compilazione della domanda *on line*, con possibilità di richiedere un incremento della borsa di studio del 20%, ai sensi di quanto disposto dal Decreto MUR 1320/21.
2. Agli studenti iscritti contemporaneamente a più corsi di studio, ai fini dell’ottenimento del predetto incremento del 20%, si applica quanto previsto dal Decreto MUR del 28 settembre 2011, richiamato dalla L. 12 aprile 2022 n. 33, ferme restando le disposizioni attuative in materia derivanti dall’emanando decreto previsto dall’art. 4, comma 1 della L. 33/2022.
3. Al fine di ottenere l’incremento dell’importo della borsa di studio pari al 20%, gli studenti iscritti contemporaneamente a più corsi di studio, devono possedere i requisiti di merito previsti agli artt. 17, 18 e 39 del bando, distintamente per entrambi i corsi, e per ciascun anno di iscrizione (l’anno o anni successivi al primo).
4. Il mancato possesso e/o raggiungimento dei requisiti di merito previsti dagli artt. 17, 18 e 39 per il corso di studio per il quale lo studente richiede i benefici, comporta la non idoneità e/o decadenza dai benefici stessi.
5. Il mancato possesso e/o raggiungimento dei requisiti di merito previsti dagli artt. 17, 18 e 39 per il corso di studio al quale lo studente ha richiesto di correlare l’incremento del 20%, comporta l’esclusione dal riconoscimento dell’incremento stesso.
6. Nei casi di cui al presente articolo, al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione al concorso, occorre indicare oltre al corso di studio per il quale si richiedono i benefici anche quello *ulteriore* al quale si richiede di correlare l’incremento; l’indicazione di quest’ultimo corso deve avvenire la mediante compilazione dell’apposita istanza digitale disponibile sul portale dell’Agenzia www.adisu.umbria.it – *Area studenti - Completamento istanza – Iscrizione contemporanea a più corsi di studio (ex art. 16 del bando)*.
7. Non è consentito richiedere i benefici a concorso come studente matricola correlando l’incremento del 20% ad un corso di studio al quale si è già iscritti come anni successivi.
8. Il pagamento dell’importo integrativo della borsa di studio pari al 20% è disposto contestualmente alla corresponsione della seconda rata di borsa di studio e, in ogni caso, solo in seguito al positivo controllo del possesso dei requisiti di merito previsti distintamente per entrambi i corsi e necessari per l’ottenimento e/o il mantenimento dei benefici.
9. La concessione del suddetto incremento del 20% dell’importo della borsa di studio è subordinata alla effettiva emanazione del Decreto MUR previsto dall’art. 4, comma 1 della Legge 33/2022.

ART. 17

REQUISITI DI MERITO STUDENTI MATRICOLE

1. Per gli studenti matricole di corso di laurea, corso di laurea magistrale e corso di laurea magistrale a ciclo unico l’idoneità ai benefici e la prima rata sono attribuiti sulla base del possesso dei requisiti di reddito e di iscrizione.
2. Ai sensi dell’art. 5, comma 12 del Decreto MUR 1320/2021, per il mantenimento dell’idoneità è necessario raggiungere i seguenti requisiti di merito (fatto salvo quanto previsto per gli studenti di cui al Titolo IV, Parte I):
 - a) **n. 20 crediti formativi**:
 - 1) entro il 30 aprile 2023 (in tal caso lo studente ha diritto al saldo della borsa di studio entro il 30 giugno 2023);
 - 2) entro il 10 agosto 2023 (in tal caso lo studente ha diritto al saldo della borsa di studio entro il 30 settembre 2023);

- 3) entro il 30 novembre 2023 (in tal caso lo studente conferma il diritto alla prima rata di borsa di studio già erogata e mantiene l'idoneità);
- b) **n. 19 crediti** formativi **solo** per le matricole dei corsi di laurea in **scienze politiche e in relazioni internazionali e del corso di laurea magistrale a ciclo unico in farmacia**:
- 1) entro il 30 aprile 2023 (in tal caso lo studente ha diritto al saldo della borsa di studio entro il 30 giugno 2023);
- 2) entro il 10 agosto 2023 (in tal caso lo studente ha diritto al saldo della borsa di studio entro il 30 settembre 2023);
- 3) entro il 30 novembre 2023 (in tal caso lo studente conferma il diritto alla prima rata di borsa di studio già erogata e mantiene l'idoneità);
- c) **n. 18 crediti** formativi **solo** per le matricole dei corsi di laurea in **servizio sociale e ingegneria industriale**:
- 1) entro il 30 aprile 2023 (in tal caso lo studente ha diritto al saldo della borsa di studio entro il 30 giugno 2023);
- 2) entro il 10 agosto 2023 (in tal caso lo studente ha diritto al saldo della borsa di studio entro il 30 settembre 2023);
- 3) entro il 30 novembre 2023 (in tal caso lo studente conferma il diritto alla prima rata di borsa di studio già erogata e mantiene l'idoneità);
- d) **n. 16 crediti** formativi **solo** per le matricole del corso di laurea magistrale a ciclo unico in **chimica e tecnologie farmaceutiche**:
- 1) entro il 30 aprile 2023 (in tal caso lo studente ha diritto al saldo della borsa di studio entro il 30 giugno 2023);
- 2) entro il 10 agosto 2023 (in tal caso lo studente ha diritto al saldo della borsa di studio entro il 30 settembre 2023);
- 3) entro il 30 novembre 2023 (in tal caso lo studente conferma il diritto alla prima rata di borsa di studio già erogata e mantiene l'idoneità);
- e) **n. 15 crediti** formativi **solo** per le matricole del corso di laurea magistrale a ciclo unico in **medicina e chirurgia**:
- 1) entro il 30 aprile 2023 (in tal caso lo studente ha diritto al saldo della borsa di studio entro il 30 giugno 2023);
- 2) entro il 10 agosto 2023 (in tal caso lo studente ha diritto al saldo della borsa di studio entro il 30 settembre 2023);
- 3) entro il 30 novembre 2023 (in tal caso lo studente conferma il diritto alla prima rata di borsa di studio già erogata e mantiene l'idoneità);
- f) **n. 14 crediti** formativi **solo** per le matricole del corso di laurea in **informatica ed elettronica** e del corso di laurea magistrale in **elettronica per l'internet of things** :
- 1) entro il 30 aprile 2023 (in tal caso lo studente ha diritto al saldo della borsa di studio entro il 30 giugno 2023);
- 2) entro il 10 agosto 2023 (in tal caso lo studente ha diritto al saldo della borsa di studio entro il 30 settembre 2023);
- 3) entro il 30 novembre 2023 (in tal caso lo studente conferma il diritto alla prima rata di borsa di studio già erogata e mantiene l'idoneità).
3. Qualora lo studente non raggiunga i crediti richiesti nei tempi di cui al precedente comma 2 sarà dichiarato decaduto secondo le disposizioni di cui all'art. 53 del presente bando.

ART. 18

REQUISITI DI MERITO STUDENTI ANNI SUCCESSIVI

1. **Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo** i requisiti minimi di merito da acquisire entro il **10 agosto 2022** sono i seguenti (fatto salvo quanto previsto per gli studenti di cui al Titolo IV, Parte I):

TIPOLOGIA DI CORSO DI LAUREA	ANNO DI ISCRIZIONE					
	2°	3°	4°	5°	6°	ULTERIORE SEMESTRE
CORSO DI LAUREA (durata 3 anni)	25 cfu	80 cfu	–	–	–	135 cfu
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO (durata 5 anni)	25 cfu	80 cfu	135 cfu	190 cfu	–	245 cfu
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO (durata 6 anni)	25 cfu	80 cfu	135 cfu	190 cfu	245 cfu	294 cfu
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE (durata 2 anni)	30 cfu	–	–	–	–	80 cfu
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA	18 cfu	53 cfu	98 cfu	138 cfu	186 cfu	275 cfu

2. Ai sensi dell'art. 5, comma 12 del Decreto MUR 1320/2021, per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo ai corsi di laurea in **Scienze politiche, Relazioni internazionali, Servizio sociale, Ingegneria industriale e Ingegneria informatica ed elettronica**, al corso di laurea magistrale in **Ingegneria elettronica per l'internet of things** e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in **Chimica e tecnologie farmaceutiche e Farmacia** si applicano, inoltre, i requisiti minimi di merito di cui all'Allegato 2 bis al presente bando (Tabella 1) da acquisire entro il **10 agosto 2022**.

ART. 19

REQUISITI DI MERITO SPECIALIZZANDI E DOTTORANDI

1. Gli studenti iscritti a dottorati di ricerca o a scuole di specializzazione devono possedere i requisiti necessari per l'ammissione ai vari anni di corso previsti dai rispettivi bandi di concorso.

ART. 20

DETERMINAZIONE DEI REQUISITI DI MERITO

1. I crediti formativi che concorrono alla determinazione dei requisiti di merito sono quelli relativi agli esami presenti nel piano di studio e riconosciuti per il corso di studio per il quale lo studente chiede il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente, sostenuti e verbalizzati entro il 10 agosto 2022 (entro 30 novembre 2023 per le matricole).
2. **Non sono** considerati crediti formativi quelli relativi a:
 - a) votazione finale;
 - b) moduli di esami per i quali non è stata superata la prova conclusiva;
 - c) insegnamenti dei percorsi formativi (FIT) di cui al D.M. 617/2017.
3. I **crediti formativi in attesa di convalida** che concorrono alla determinazione dei requisiti di merito sono quelli relativi a:
 - a) esami sostenuti all'estero nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale;
 - b) trasferimenti da altro Ateneo;
 - c) passaggi di corso;
 - d) tirocini tecnico-pratici - iniziati ma non conclusi entro il 10 agosto 2022 - per i quali lo studente non ha facoltà di scelta rispetto al periodo di frequenza.
4. I crediti di cui al precedente comma 3. devono essere indicati nell'apposita sezione dell'istanza di borsa di studio e certificati entro il 31 marzo 2023.
5. **Non sono** considerati crediti formativi in attesa di convalida quelli relativi ad esami sostenuti, ma non verbalizzati, entro il 10 agosto 2022.
6. L'**anzianità universitaria** è calcolata a partire dall'anno di prima immatricolazione alle diverse tipologie di corso di studio, a prescindere da qualsiasi passaggio di corso e/o trasferimento da altro Ateneo e viene azzerata, per una sola volta, a seguito di rinuncia irrevocabile agli studi.
7. Il conseguimento dei crediti e l'iscrizione universitaria sono certificati:
 - a) per gli studenti iscritti ai corsi di studio istituiti presso l'Università degli studi di Perugia e l'Università per Stranieri di Perugia sulla base di procedure informatizzate condivise con gli organismi regionali di gestione;
 - b) per gli studenti iscritti ai corsi di studio istituiti presso il Conservatorio di Musica "F. Morlacchi" di Perugia, l'Istituto Superiore di Studi Musicali "G. Briccialdi" di Terni, l'Accademia Belle Arti "Pietro Vannucci" di Perugia, l'Istituto Universitario di Mediazione Linguistica per Interpreti e Traduttori di Perugia e l'Istituto Italiano Design di Perugia mediante l'acquisizione diretta delle certificazioni provenienti dalle segreterie didattiche di riferimento.
8. In tutti i casi in cui non sia possibile l'acquisizione dei dati mediante le procedure informatizzate di cui al precedente comma 7, lettera a), ai fini dei dovuti controlli sui requisiti di merito e di iscrizione, Adisu procederà secondo le modalità di cui al precedente comma 7, lettera b).

ART. 21

CREDITI BONUS

1. Per il conseguimento dei requisiti minimi di merito gli studenti iscritti ai corsi di laurea e corsi di laurea magistrale a ciclo unico possono utilizzare, in aggiunta ai crediti formativi effettivamente conseguiti e solo a partire dal secondo anno di corso, dei **crediti bonus** maturati sulla base dell'anno frequentato con le seguenti modalità:
 - a) 5 crediti (se utilizzati per la prima volta per il secondo anno di corso);
 - b) 12 crediti (se utilizzati per la prima volta per il terzo anno di corso);
 - c) 15 crediti (se utilizzati per la prima volta per il settimo semestre di un corso di laurea o a partire dal quarto anno di un corso di laurea magistrale a ciclo unico).
2. Lo studente, qualora negli anni accademici precedenti non abbia utilizzato per intero i crediti bonus a disposizione indicati al precedente comma 1, può utilizzare nel corrente anno accademico la quota residua.

3. Gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale possono utilizzare, a partire dal secondo anno, i crediti bonus maturati e non fruiti durante il corso di laurea.
4. Per gli studenti idonei che hanno conseguito il diploma di laurea presso atenei o istituti universitari fuori regione o che abbiano beneficiato di borsa di studio presso enti o università di altre regioni, l'Agenzia verificherà l'eventuale utilizzo dei crediti bonus negli anni precedenti.
5. L'Agenzia provvede d'ufficio all'assegnazione dei crediti bonus a disposizione dello studente per il raggiungimento dei requisiti minimi di merito.
6. Per il conseguimento dei requisiti minimi di merito previsti dal presente Bando, gli studenti matricole non dispongono di crediti bonus.
7. Per il conseguimento dei requisiti minimi di merito previsti dal presente Bando, gli studenti iscritti Part-time di cui all'art. 15 dispongono dei crediti bonus di cui al precedente comma 1, ridotti del 50% con arrotondamento all'unità superiore.

ART. 22

REQUISITI DI REDDITO

1. Ai sensi del Decreto MUR n. 1320 del 17 dicembre 2021, i **limiti economici** per partecipare al concorso per la concessione delle borse di studio a.a. 2022/2023 (fatto salvo quanto previsto per gli studenti di cui al Titolo IV, Parte I) sono i seguenti:
 - a) Indicatore della Situazione Economica Equivalente (**ISEE**) non superiore ad **euro 24.335,11**;
 - b) Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (**ISPE**), non superiore ad **euro 52.902,43**.
2. Il superamento anche solo di uno dei limiti economici è causa di **esclusione**.

ART. 23

DOCUMENTAZIONE REDDITI E PATRIMONI PRODOTTI IN ITALIA

1. I requisiti di reddito degli studenti il cui nucleo familiare risiede in Italia e percepisce redditi e/o è proprietario di patrimoni in Italia sono individuati in base ai valori dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) del nucleo familiare di appartenenza alla data di scadenza della domanda.
2. Non è concessa l'opzione di poter confermare il reddito/patrimonio dichiarato negli anni precedenti.
3. Per essere ammessi al concorso è obbligatorio produrre un protocollo INPS-ISEE-2022 relativo ad una Attestazione ISEE 2022 valida per il Diritto allo Studio Universitario entro le **ore 12.00 del 5 settembre 2022**, compilando l'apposita sezione dell'istanza di borsa studio.
4. Lo studente che al momento della compilazione dell'istanza di borsa di studio non sia in possesso dell'Attestazione ISEE 2022 per il Diritto allo Studio Universitario, può comunque inviare l'istanza di borsa di studio, provvedendo in ogni caso, entro il suddetto **termine perentorio delle ore 12.00 del 5 settembre 2022**, alla compilazione dell'ulteriore apposita istanza denominata "**Attestazione ISEE 2022 per il Diritto allo Studio Universitario**", disponibile sul portale dell'Agenzia www.adisu.umbria.it, nella sezione Istanze digitali/Completamento istanze ISEE.
5. La mancata trasmissione dell'istanza di cui al precedente comma 4, nelle modalità e nei termini ivi indicati comporta l'esclusione dal concorso.
6. La trasmissione di un **protocollo INPS-ISEE-2022 ordinario che non si applica** alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario costituisce **causa di non idoneità** ai requisiti di reddito e, quindi, eventuale **esclusione dai benefici**.
7. Nel caso di trasmissione di un protocollo **INPS-ISEE-22 con omissioni e/o difformità**, lo studente è tenuto a presentare tempestivamente e comunque non oltre l'ultima data di liquidazione di borsa di studio prevista dal presente bando, presso gli uffici competenti dell'Agenzia - **pena la sospensione dell'idoneità ai benefici** – idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione, rilasciata esclusivamente dall'intermediario (Banca, Poste Italiane, etc.) che ha comunicato i rapporti finanziari all'Agenzia dell'Entrate.
8. **La sospensione dell'idoneità di cui al precedente comma 7**, comporta la sospensione:
 - a) delle liquidazioni di borsa di studio;
 - b) del rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
 - c) della fruizione gratuita dei servizi mensa e alloggio.
9. La mancata presentazione della documentazione di cui al precedente comma 6, entro l'ultima data di liquidazione di borsa di studio prevista dal presente bando, determina la decadenza dai benefici.
10. Ai sensi dell'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013 lo studente che già possiede un ISEE 2022 per il Diritto allo Studio Universitario e la cui condizione reddituale sia peggiorata nei 18 mesi precedenti la presentazione dell'istanza di ammissione ai benefici, può richiedere un **ISEE corrente**, valido per i due mesi successivi, tramite la presentazione

dell'apposito modello sostitutivo (MS). Detto ISEE potrà essere utilizzato ai fini della richiesta di benefici solo se in corso di validità al momento dell'invio dell'istanza.

ART. 24

DOCUMENTAZIONE REDDITI E PATRIMONI PRODOTTI ALL'ESTERO

1. I requisiti di reddito degli studenti il cui nucleo familiare risiede all'estero e ha percepito redditi e/o è proprietario di patrimoni all'estero sono calcolati sulla base della somma dei redditi percepiti nel paese di origine nel 2021 da ciascun componente del nucleo familiare, e dal 20% dei patrimoni posseduti al 31 dicembre 2021, rapportando il valore ottenuto al parametro della scala di equivalenza applicato al nucleo familiare in relazione al numero dei componenti e alle eventuali maggiorazioni.
2. Gli studenti stranieri devono integrare l'istanza di borsa di studio presentando la documentazione attestante i redditi e i patrimoni prodotti e posseduti all'estero, **in originale cartaceo**, spedendoli a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno indirizzata a "Servizio I - Sezione I A.Di.S.U. Umbria, Via benedetta 14, 06123 Perugia" e recante l'oggetto "*Bando a.a. 2022/2023 - Documentazione redditi esteri*", entro i seguenti **termini perentori**:
 - a) **5 settembre 2022** per il conseguimento dell'idoneità alla borsa di studio e la conferma e/o nuova assegnazione dei servizi mensa e alloggio a titolo gratuito con decorrenza 1 ottobre 2022;
 - b) **31 gennaio 2023** per il conseguimento dell'idoneità alla borsa di studio e l'assegnazione dei servizi mensa e alloggio a titolo gratuito con decorrenza, massimo, 28 febbraio 2023.
3. Fino alla corretta e completa trasmissione della documentazione di cui al presente articolo entro i termini stabiliti, gli studenti in possesso dei requisiti di iscrizione e di merito risulteranno idonei sospesi alla borsa di studio per requisiti di reddito in corso di accertamento, con la possibilità di fruire a pagamento del servizio mensa alla tariffa di euro 4.50 /pasto;
4. Entro 15 giorni lavorativi dalla corretta e completa trasmissione della documentazione di cui al presente articolo, gli studenti risultati idonei assegnatari di borsa di studio potranno accedere a titolo gratuito ai servizi mensa e alloggio, quest'ultimo se richiesto e nei casi di disponibilità di posti letto.
5. Il mancato rispetto del termine di cui:
 - a) al precedente comma 2, lettera a) – 5 settembre 2022 – comporta l'esclusione dall'elenco degli idonei alla borsa di studio con posto letto di cui all'art. 47, comma 1, lett. a) e dal *Calendario delle assegnazioni* dei posti letto di cui all'art. 9, comma 5.
 - b) al precedente comma 2, lettera b) - 31 gennaio 2022 – comporta **l'esclusione dal concorso**.
6. La documentazione dei redditi e dei patrimoni prodotti e posseduti all'estero deve riportare le seguenti informazioni:
 - a) la **composizione del nucleo familiare** dello studente alla data di presentazione dell'istanza con specificate le date di nascita e lo stato civile di tutti i componenti del nucleo;
 - b) ove sia **presente un solo genitore o nessuno**:
 - 1) le eventuali sentenze di separazione e/o divorzio dei genitori;
 - 2) l'eventuale certificato di decesso di uno o entrambi i genitori;
 - 3) la certificazione di irreperibilità effettuata dalle autorità competenti nel caso di uno o entrambi i genitori irreperibili;
 - 4) l'atto di nomina del tutore rilasciato dalle autorità competenti nel caso di presenza di tutore nello stato di famiglia;
 - c) il valore del **reddito conseguito nell'anno 2021**, mediante certificazione rilasciata da Amministrazione pubblica competente per la gestione fiscale con riportati i redditi lordi complessivi (incluse le tasse) **da lavoro o pensione** percepiti da ciascuno dei componenti maggiorenni della famiglia nell'anno solare 2021;
 - d) ove siano presenti componenti **maggioresnni** del nucleo **che non producono redditi**:
 - 1) l'eventuale condizione di non occupazione o status di casalinga;
 - 2) l'eventuale stato di disoccupazione;
 - 3) l'ammontare dell'eventuale indennità di disoccupazione o simile percepita;
 - 4) l'eventuale iscrizione a scuola o all'università (tale documento non deve essere legalizzato, ma solo tradotto);
 - e) la presenza o assenza di **patrimoni immobiliari alla data del 31/12/2021**, precisando la **superficie - espressa in metri quadrati** - degli immobili (**casa e fabbricati**) posseduti da tutti membri del nucleo familiare, rilasciata da Amministrazione pubblica competente in materia catastale;
 - f) la **presenza di patrimoni mobiliari** (depositi, conti correnti, libretti di risparmio) **alla data del 31 dicembre 2021** di ogni singolo componente il nucleo familiare. Nel caso in cui lo studente presenti la busta paga come documento attestante il reddito di un componente il nucleo familiare e sia sulla stessa indicato un numero di conto corrente bancario sul quale viene versato lo stipendio, lo stesso è tenuto a produrre la dichiarazione della banca che attesti la giacenza media delle somme possedute nel 2021; tale documento non deve essere legalizzato, ma solo tradotto.

7. Tutta la documentazione di cui al precedente comma 6 – come indicato nel **sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale** (<https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani-all-estero/traduzione-e-legalizzazione-documenti.html>) - dovrà essere rilasciata dalle competenti **autorità pubbliche** del Paese ove i documenti sono stati prodotti, **avere valore legale nello stesso**, ed essere:
 - a) **legalizzata** - ai sensi dell'art. 33 del DPR 445/2000 - dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio (ufficio legalizzazioni presso l'Ambasciata o Consolato Generale), oppure legalizzata con le modalità previste dagli accordi internazionali (apposizione dell'Apostille sui documenti rilasciati dalla autorità estera, secondo quanto prescrive la Convenzione dell'Aja/1961 tra le Nazioni aderenti o regolamenti Europei o eventuali accordi bilaterali tra gli stati in materia di legalizzazione di documenti di diritto privato a valere per l'estero);
 - b) **corredata da una traduzione asseverata in lingua italiana** ad opera della competente Autorità diplomatica o consolare italiana. La traduzione può anche essere effettuata da un traduttore ufficiale accreditato. In questo caso dovrà essere corredata dal verbale di traduzione e la firma del redigente il verbale dovrà essere legalizzata a mezzo apostille o presso la Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese estero di provenienza.
8. **Solo per gli studenti matricole**, che si iscrivano **per la prima volta ad un Ateneo/Istituto Universitario Italiano** e che arrivino **in Italia con i documenti in lingua originale**, recanti il timbro del Ministero degli Affari Esteri, non tradotti e non legalizzati dall'autorità diplomatica italiana nel Paese d'origine è consentita la seguente procedura di legalizzazione:
 - a) traduzione asseverata in lingua italiana;
 - b) vidimazione presso la propria Ambasciata o Consolato Generale sul territorio italiano;
 - c) autenticazione della firma del funzionario diplomatico presso l'ufficio legalizzazione della Prefettura.
9. La documentazione presentata secondo le modalità di cui al precedente comma 8 è valida per il solo anno accademico corrente e non potrà essere confermata ai fini dell'ottenimento della borsa di studio a.a. 2023/2024.
10. Nel caso di **studenti provenienti da Paesi in cui non ci siano rappresentanze diplomatiche italiane** e siano presenti comunque difficoltà a procurarsi la documentazione di cui al precedente comma 6 (ad esempio: conflitti, calamità naturali, tensioni diplomatiche, ecc...), a fronte di debita certificazione attestante tale impossibilità rilasciata da Autorità o Organizzazioni internazionali accreditate, da valutare caso per caso, sarà accettata quella eventualmente già in possesso dello studente, ove conforme alla normativa vigente.
11. Nel caso di studenti provenienti da **Paesi a basso sviluppo umano**, sulla base dell'elenco di cui all'apposito decreto del MUR per l'anno accademico 2022/2023, dovrà essere consegnata apposita certificazione di non appartenenza ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale redatta e rilasciata esclusivamente dalla Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza.
12. **Non saranno** in alcun modo accettate:
 - a) **documentazioni prive di legalizzazione**, seppur corredate di traduzione asseverata;
 - b) dichiarazioni in forma di **autocertificazione o affidavit** rilasciate sulla base di semplici dichiarazioni dello studente o dei suoi familiari, nemmeno se redatte da autorità diplomatiche estere sul territorio italiano.
13. Gli studenti stranieri che hanno presentato nel corso dell'anno accademico 2021/2022 la documentazione inerente il reddito del proprio nucleo familiare, la sua composizione e la consistenza del patrimonio mobiliare e immobiliare riferita all'anno 2020, ove beneficiari di borsa per lo stesso anno accademico, hanno facoltà di confermarla in sede di istanza digitale di borsa e non sono tenuti a presentare altra documentazione, ad eccezione di quanto previsto dal precedente comma 9.

ART. 25

STUDENTE APOLIDE O IN REGIME DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

1. Per lo studente apolide o sottoposto a regime di protezione internazionale, ai fini della valutazione della condizione economica dello stesso, si tiene conto solo dei redditi e dei patrimoni eventualmente detenuti in Italia e, pertanto, lo stesso è tenuto alla presentazione dell'Attestazione ISEE 2022 nelle modalità e nei termini di cui all'art 23.
2. **Lo studente apolide** deve presentare copia del permesso di soggiorno che attesti lo "status di apolide" o, se non ancora in possesso dello stesso, copia autenticata della sentenza che dichiara la condizione di apolidia.
3. **Lo studente sottoposto a regime di protezione internazionale** deve presentare:
 - a) il permesso di soggiorno con l'indicazione dello status di "rifugiato politico" (asilo politico), di "protezione sussidiaria" o, ove il permesso di soggiorno non sia ancora scaduto, "motivi umanitari";
 - b) l'attestato nominativo rilasciato dalla Questura o il provvedimento rilasciato dalla Commissione Territoriale competente, nel quale viene riconosciuto lo status di protezione internazionale, qualora il permesso di soggiorno di cui alla precedente lettera a) non sia stato ancora concesso;
 - c) in caso di rifiuto al riconoscimento della protezione internazionale (ad eccezione dei casi di rigetto della domanda per manifesta infondatezza della richiesta), idonea documentazione che attesti la presentazione del

ricorso avverso tale decisione ed, eventualmente, copia del permesso di soggiorno rilasciato in attesa della decisione del Tribunale; in caso di accoglimento del ricorso, lo studente sarà poi tenuto a presentare copia del permesso di soggiorno dove si evidenzia il riconoscimento dello status di protezione internazionale.

4. La documentazione di cui ai precedenti commi 2 e 3 dovrà essere trasmessa - in originale cartaceo a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno indirizzata a "Servizio I - Sezione I A.Di.S.U. Umbria, Via Benedetta 14, 06123 Perugia" e recante l'oggetto "*Bando a.a. 2022/2023 - Documentazione regime apolidia/di protezione internazionale*" - entro il termine perentorio del **5 settembre 2022**.
5. Nel caso di trasmissione del ricorso di cui al precedente comma 3, lettera c), lo studente risulterà idoneo sospeso dai benefici fino alla presentazione, a seguito di accoglimento, di copia del permesso di soggiorno dove si evidenzia il riconoscimento dello status di protezione internazionale.
6. La sospensione dell'idoneità di cui al precedente comma 5, determina la sospensione:
 - a) delle liquidazioni di borsa di studio;
 - b) del rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
 - c) della fruizione gratuita dei servizi mensa e alloggio.
7. La mancata presentazione della documentazione di cui al precedente comma 5 entro l'ultima data di liquidazione di borsa di studio prevista dal presente bando (30 settembre 2023), determina la decadenza dai benefici.

ART. 26

STUDENTE INDIPENDENTE

1. Lo studente che non abita più con la propria famiglia di origine è considerato indipendente qualora si trovi contemporaneamente nelle seguenti condizioni:
 - a) residenza separata dalla famiglia di origine da almeno 2 anni alla data di presentazione della domanda;
 - b) residenza in immobile non di proprietà della famiglia di origine (lo studente non è indipendente neppure se è comproprietario dell'immobile con almeno un componente della famiglia);
 - c) reddito, derivante esclusivamente da lavoro dipendente o assimilato, fiscalmente dichiarato, da almeno 2 anni non inferiore a euro **9.000,00**.
2. Nel caso in cui lo studente non soddisfi i requisiti di cui al precedente comma 1, è tenuto - pena l'esclusione dal concorso - alla presentazione di una Attestazione ISEE 2022 valida per il Diritto allo Studio Universitario comprensiva della situazione reddituale e patrimoniale della famiglia di origine, secondo le modalità disciplinate all'art. 23.
3. Allo studente indipendente viene attribuito l'importo della borsa di studio spettante agli studenti individuati come "fuori sede", ove possieda i requisiti di cui all'art. 30. In caso contrario gli viene attribuito l'importo spettante agli studenti pendolari.

ART. 27

PERIODI DI FRUIZIONE DELLA BORSA DI STUDIO

1. La borsa di studio è concessa, distintamente per ciascun corso di studio, per i seguenti periodi (fatto salvo quanto previsto per gli studenti di cui al Titolo IV, Parte I):
 - a) corsi di laurea, a partire dall'anno di prima immatricolazione presso un qualsiasi ateneo o istituto universitario, per sette semestri;
 - b) corsi di laurea magistrale a ciclo unico, a partire dall'anno di prima immatricolazione presso un qualsiasi ateneo o istituto universitario, per un numero di anni pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre;
 - c) corsi di laurea magistrale, a partire dall'anno di prima immatricolazione a tale tipologia di corso di laurea, per cinque semestri;
 - d) scuole di specializzazione e dottorati di ricerca per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.
2. Lo studente non può beneficiare della borsa di studio più di una volta per ciascun anno di corso, salvo rinuncia irrevocabile agli studi, effettuata per la prima volta, senza riconoscimento dei crediti ottenuti nella carriera pregressa, e restituzione degli importi erogati e del valore corrispettivo dei servizi fruiti.

ART. 28

SERVIZI ABITATIVI E RISTORATIVI A TITOLO GRATUITO

1. I servizi abitativi e ristorativi a titolo gratuito sono erogati nei periodi seguenti:

TIPOLOGIA SERVIZIO	IDONEI ALLA BORSA DI STUDIO ANNUALE	IDONEI ALLA BORSA DI STUDIO SEMESTRALE
Servizio abitativo	1 ottobre 2022 - 31 luglio 2023* 1 – 30 settembre 2023*	1 ottobre 2022 - 31 marzo 2023*
Servizio di ristorazione	1 ottobre 2022 – 31 luglio 2023 1 – 30 settembre 2023 (per tutti i giorni di apertura delle mense)	1 ottobre 2022 - 31 marzo 2023

* check-out entro le ore 12.00 del giorno indicato

2. **Dal 1 al 31 agosto 2023:**

- a) il servizio di ristorazione gratuito è erogato presso le strutture attive, indicate sul sito dell'Agenzia;
 - b) il servizio abitativo (prolungamento mese di agosto 2023) è concesso a pagamento, presso le strutture attive nel periodo, *a seguito della presentazione dell'apposita istanza* resa disponibile, sul portale dell'Agenzia www.adisu.umbria.it, sezione *Istanze digitali*, alla tariffa di euro 180,00 in camera doppia o di euro 220,00 in camera singola.
3. La fruizione gratuita dei servizi di cui al presente articolo entra in vigore, come indicato nella tabella seguente, distintamente per ciascuna categoria di studente, in base alla verifica del requisito di iscrizione di cui all'art. 14:

CATEGORIE STUDENTI	DECORRENZA PERIODO DI FRUIZIONE	CONDIZIONE
a) studenti idonei alla borsa di studio anni successivi	dal 1 ottobre 2022	iscrizione entro le scadenze di cui all'art. 14
b) studenti idonei alla borsa di studio matricole	dalla data di regolare iscrizione	Iscrizione perfezionata
c) studenti idonei alla borsa di studio matricole magistrale e specializzandi e dottorandi I anno	dalla data di regolare iscrizione	Iscrizione perfezionata

4. Gli studenti di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 3, per poter usufruire dal 1 ottobre 2022 dei servizi abitativi e dal 1 ottobre 2022 dei servizi ristorativi a titolo gratuito, devono iscriversi entro il 15 settembre 2022 al fine di consentire l'acquisizione informatica del dato di iscrizione.
5. Agli studenti di cui alla lettera c) del precedente comma 3, anche se non regolarmente iscritti, sarà comunque concesso – dal 1 ottobre 2022 – il posto letto a pagamento alla tariffa di euro 220,00 in camera singola e l'accesso alla mensa in IV fascia o alla tariffa fruita nell'a.a. 2021/2022 (se conferme di tariffa agevolata). L'Agenzia provvederà d'ufficio al rimborso degli importi eventualmente corrisposti fino alla data di iscrizione.
6. **Gli studenti** il cui **nucleo familiare** risiede **all'estero** e ha percepito redditi e/o è proprietario di patrimoni all'estero, ancorché presenti nell'elenco degli idonei di cui all'art. 49, comma 1, lett. a) ed in possesso del requisito di iscrizione, **potranno accedere ai servizi mensa e alloggio a titolo gratuito** (qualora richiesto) nelle tempistiche indicate al precedente art. 24 e **solo a condizione che abbiano completato la presentazione della documentazione dei redditi secondo le modalità indicate all'articolo medesimo.**
7. Il diritto di fruire gratuitamente dei servizi, cessa il giorno successivo alla data di conseguimento del titolo di studio. Gli studenti **neo-laureati in:**
 - a) **laurea triennale**, possono mantenere il posto letto a pagamento - alle tariffe mensili di euro 180,00 in camera doppia e/o euro 220,00 in camera singola, fino alla data del 30 settembre 2023 dietro presentazione dell'istanza di posto letto "residuo" disponibile sul portale dell'Agenzia www.adisu.umbria.it nella sezione *Istanze digitali*;
 - b) **laurea magistrale** e/o titoli equivalenti e/o superiori, possono richiedere il servizio di foresteria per il periodo necessario alle attività logistiche di fine carriera.
8. Per tutte le categorie di studenti, è fatto assoluto divieto di utilizzare il QRcode dal giorno successivo al conseguimento del titolo di studio, pena la richiesta di restituzione degli importi corrispondenti al servizio fruito indebitamente a decorrere da tale data.
9. Lo studente risultato idoneo alla borsa studio con posto letto negli elenchi di cui all'art. 47, comma 1., lettera a):
 - a) qualora intenda rinunciare al servizio abitativo ai fini dell'attribuzione della quota contante dalla borsa di studio nell'importo previsto per gli studenti "fuori sede", deve provvedere a:
 - 1) presentare istanza digitale di riesame della propria posizione secondo le modalità disciplinate al successivo art. 48;
 - 2) presentare la documentazione relativa all'alloggio a titolo oneroso di cui all'art. 30, con le modalità e nei tempi disciplinati all'articolo medesimo;
 - b) qualora non acceda al servizio abitativo per indisponibilità di posti letto, resterà in lista di attesa e verrà convocato per l'assegnazione dell'alloggio, in base alle eventuali nuove disponibilità nel corso dell'anno accademico, diversamente - ai fini dell'attribuzione della quota contante della borsa di studio nell'importo previsto per gli studenti "fuori sede" - dovrà provvedere a presentare la documentazione relativa all'alloggio a titolo oneroso di cui all'art. 30, mediante upload, accedendo al portale dell'Agenzia www.adisu.umbria.it, sezione *Istanze digitali* - **Completamento istanza - Trasmissione documentazione alloggio a titolo oneroso per**

studenti fuori sede non assegnatari di posto letto per indisponibilità, entro il termine perentorio del 20 novembre 2022;

10. La mancata trasmissione della documentazione di alloggio a titolo oneroso nei termini e nelle modalità di cui al precedente comma 9 comporta l'attribuzione della borsa di studio per studenti pendolari.
11. Gli studenti che perdono l'idoneità, alla borsa di studio a seguito dell'esito negativo delle verifiche sui requisiti, previa restituzione di quanto indebitamente fruito possono:
 - a) se alloggiati, continuare a fruire del posto letto alla tariffa mensile di euro 180,00 in camera doppia o euro 220,00 in camera singola. L'importo da corrispondere sarà contabilizzato con decorrenza dal giorno successivo alla data di adozione del provvedimento di decadenza dal beneficio di cui all' art. 53;
 - b) mantenere il diritto a fruire del servizio di ristorazione a tariffa agevolata, determinata secondo la corrispondente fascia di reddito.
12. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa rinvio al "Regolamento per la fruizione del Servizio di Ristorazione nelle mense universitarie" (DCR n. 8/2019) e al "Disciplinare per la gestione dei collegi dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria" (DCR n. 29/2021) disponibili sul sito dell'Agenzia (sezioni Servizi ristorativi e Servizi abitativi).

ART. 29

IMPORTI E TEMPI DI EROGAZIONE

1. Per il presente bando, con riferimento al Decreto MUR 1320/21, le fasce ISEE sono ampliate a quattro con la previsione della fascia con svantaggio.
2. Tenuto conto degli incrementi previsti dal Decreto MUR 1320/2021 e dalla successiva circolare esplicativa MUR dell'11/05/2022, gli importi delle borse di studio corrisposte in denaro sono i seguenti (fatto salvo quanto previsto per gli studenti di cui al Titolo IV, Parte I):

STUDENTI	FASCIA CON SVANTAGGIO - ISEE FINO A 12.167,56	FASCIA I - ISEE DA 12.167,57 A 16.223,41	FASCIA II - ISEE DA 16.223,42 A 20.279,27	FASCIA III - ISEE DA 20.279,28 A 24.335,11
FUORI SEDE CON ALLOGGIO A TITOLO ONEROSO* E/O STUDENTI INDIPENDENTI	€ 5.681,40	€ 4.757,74	€ 3.330,42	€ 2.378,87
FUORI SEDE CON POSTO LETTO E/O STUDENTI INDIPENDENTI	€ 4.181,40	€ 3.257,74	€ 2.280,42	€ 1.628,87
PENDOLARE	€ 3.438,29	€ 2.898,51	€ 2.028,96	€ 1.449,26
IN SEDE	€ 2.584,01	€ 1.981,75	€ 1.387,23	€ 990,88

*Categoria studente i cui requisiti sono disciplinati al successivo art. 30

3. Gli studenti iscritti part-time in qualità di *studente lavoratore* vincitori di **borsa di studio** e **gli studenti** vincitori di **borsa di studio semestrale** hanno diritto ad una quota in denaro di importo pari al 50% di quella indicata al precedente comma 2.
4. Gli studenti "economicamente più svantaggiati", i quali abbiano un indicatore ISEE inferiore o uguale alla metà del limite massimo di riferimento previsto dall'art. 22, percepiscono un incremento del 15% sugli importi della borsa di studio spettanti sulla base della categoria studente di appartenenza (Fuori sede, Pendolare, In sede) come indicati al precedente comma 2.
5. Gli importi di **borsa di studio** quantificati in **servizi** mensa e alloggio, distinti per categoria studente, sono riportati all'Allegato 3 (Tabella A).
6. Per le studentesse iscritte ai corsi di studio in materie S.T.E.M., così come specificati all'art. 3, comma 6, lett. c) e riportati, in modo esemplificativo e non esaustivo, nell'elenco di cui all'Allegato 4 al presente Bando, la quota in denaro di borsa di studio spettante è incrementata del 20%. Tale incremento non è cumulabile con quello di cui al precedente comma 4.
7. Non è prevista alcuna forma di monetizzazione dei servizi mensa e alloggio non fruiti.
8. In caso di insufficienza delle risorse, ADiSU, al fine di rivedere le quote in denaro, si riserva di operare in modo proporzionale in ordine agli incrementi previsti dal DM 1320/21 in modo da perseguire l'obiettivo della massima coincidenza tra idonei e beneficiari, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare degli obiettivi stabiliti nell'ambito del PNRR – misura di investimento 1.7, Missione M4C1.
9. Il pagamento della borsa di studio è disposto, ai soggetti dichiarati beneficiari e che abbiano fornito il proprio codice IBAN, secondo le seguenti scadenze (fatto salvo quanto previsto per gli studenti di cui al Titolo IV, Parte I):

TIPOLOGIA STUDENTI	SCADENZA	% RATA
a) beneficiari anni successivi e matricole di dottorato e di scuola di specializzazione	31 dicembre 2022	I rata (50% della quota assegnata)
b) beneficiari anni successivi che dichiarano crediti formativi in attesa di convalida e matricole di scuola di specializzazione che si iscrivono entro il 31 marzo 2023	30 aprile 2023	
c) beneficiari matricole	31 dicembre 2022	I rata (25% della quota assegnata)
d) beneficiari matricole magistrale che si iscrivono entro 28 febbraio 2023	30 aprile 2023	
e) beneficiari anni successivi e specializzandi e dottorandi	30 giugno 2023	Saldo (50% della quota assegnata)
f) beneficiari matricole che conseguono il requisito di merito entro il 30 aprile 2023	30 giugno 2023	Saldo (75% della quota assegnata)
g) beneficiari matricole che conseguono il requisito di merito entro il 10 agosto 2023	30 settembre 2023	

10. Non ha diritto all'erogazione del saldo della borsa di studio (fatto salvo quanto previsto per gli studenti di cui al Titolo IV, Parte I):
 - a. lo studente che consegue il titolo di laurea entro il 31 dicembre 2022;
 - b. lo studente matricola che consegue i crediti formativi necessari al mantenimento dell'idoneità tra l'11 agosto 2023 ed il 30 novembre 2023.
11. Il pagamento della borsa di studio agli studenti matricole con nucleo familiare residente all'estero è disposto solo a seguito del completamento, entro le scadenze delle liquidazioni di cui al precedente comma 9, dei dati relativi al domicilio nel territorio italiano richiesti nell'*Area riservata studenti* del portale dell'Agenzia - Sezione "variazione dati/anagrafica/mail".
12. Agli studenti che non abbiano comunicato il proprio codice IBAN, in tempo utile per le liquidazioni di cui sopra, l'importo della borsa di studio sarà liquidato entro la successiva scadenza prevista dal bando.
13. Gli studenti si impegnano a comunicare entro e non oltre il 31/08/2023 il codice Iban ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto all'art. 12.

ART. 30

DOCUMENTAZIONE ALLOGGIO A TITOLO ONEROSO PER STUDENTE FUORI SEDE

1. **Lo studente fuori sede** come individuato all'art. 3, comma 7, lettera n), che non richiede l'assegnazione del posto letto a titolo gratuito, al fine di mantenere lo *status* di studente fuori sede, **è tenuto a produrre una certificazione di alloggio a titolo oneroso** presso il comune ove ha sede il corso di studio frequentato o in altro comune considerato in sede.
2. La certificazione di cui al precedente comma 1. dovrà contenere:
 - a) copia di un contratto di locazione a titolo oneroso intestato allo studente e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, valido per un periodo non inferiore a dieci mesi, compreso fra il 1 ottobre 2022 e il 30 agosto 2023 (solo se richiedente borsa di studio annuale) o per un periodo non inferiore a cinque mesi, compreso fra il 1 ottobre 2022 e il 31 marzo 2023 (solo se richiedente borsa di studio semestrale);
 - b) ricevuta dell'avvenuto versamento dell'imposta di registro per l'anno accademico in corso (MODELLO F24 ELIDE o MODELLO RLI 2022);
 - c) ricevuta dell'Agenzia delle entrate comprovante l'eventuale rinnovo o proroga del contratto (MODELLO F24 ELIDE o MODELLO RLI 2022);
 - d) copia del contratto di locazione unitamente al subentro o cessione o sub-locazione regolarmente registrati dall'Agenzia delle Entrate, nel caso di in cui lo studente non sia intestatario del contratto;
 - e) se si è scelta l'opzione per la cedolare secca, la documentazione dell'Agenzia delle Entrate che attesti la validità dell'opzione per l'anno in corso (sia in caso di nuova stipula che di rinnovo).
3. Nel caso in cui lo studente sia alloggiato presso un collegio/convitto/pensionato, in deroga ai disposti di cui al precedente comma 2, è necessario produrre un contratto di alloggio non soggetto a registrazione contenente comunque la sottoscrizione delle parti e le clausole che disciplinano l'ospitalità, unitamente alle ricevute mensili comprovanti il regolare pagamento dell'affitto in numero di 10 o di 5 rispettivamente per beneficiari di borsa di studio annuale o semestrale.
4. La certificazione di alloggio a titolo oneroso deve essere prodotta, mediante upload, accedendo al portale dell'Agenzia www.adisu.umbria.it, sezione *Istanze digitali - Completamento istanza - Trasmissione documentazione alloggio a titolo oneroso*, entro il **termine perentorio del 7 novembre 2022 ore 12.00**.
5. Per le **matricole dei corsi di laurea ad accesso programmato nazionale**, di **laurea magistrale** e di **scuole di specializzazione**, la certificazione di alloggio a titolo oneroso – in deroga al termine di cui al precedente comma 4. - potrà essere trasmessa entro 30 giorni decorrenti dalla data di immatricolazione all'anno accademico

2022/2023, mediante e-mail, all'indirizzo sportello@adisu.umbria.it, con il seguente oggetto "Trasmissione documentazione alloggio a titolo oneroso ex art. 30, comma 5".

6. In caso di **mancata presentazione della certificazione** di alloggio a titolo oneroso, secondo le modalità e nei termini individuati al presente articolo, allo studente fuori sede viene attribuito d'ufficio lo *status* di **studente pendolare**. Il medesimo status è attribuito d'ufficio anche allo studente fuori sede che, pur producendo la documentazione di cui al presente articolo, fruisca a vario titolo di contributi/sussidi economici da parte di altri Enti pubblici o privati, a copertura, anche parziale, delle spese di locazione sostenute per l'a.a. 2022/2023.
7. Lo studente fuori sede che partecipa ad un **programma di mobilità internazionale**, affinché il periodo complessivamente certificato copra almeno 10 mesi compresi tra il 1 ottobre 2022 e il 30 agosto 2023 (oppure 5 mesi, compresi tra il 1 ottobre 2022 e il 31 marzo 2023, se studente borsista semestrale) deve produrre con le modalità di cui al precedente comma 4:
 - a) l'attestazione dell'alloggio a titolo oneroso relativa al domicilio nel comune in cui ha sede il corso studio frequentato;
 - e/o
 - b) il contratto o altra documentazione equivalente attestante l'alloggio a titolo oneroso presso il paese estero ospitante.
8. Lo studente di cui al precedente comma 7 risultato beneficiario, fino alla presentazione della documentazione completa di alloggio a titolo oneroso, fruirà della borsa di studio nell'importo previsto per gli studenti pendolari. L'eventuale integrazione della quota spettante sarà corrisposta entro 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione medesima.

ART. 31

TRASFERIMENTO DOMANDA BORSA DI STUDIO PRESENTATA PRESSO ALTRI ENTI

1. Gli studenti matricole di corsi di studio ad accesso programmato nazionale che presentano domanda di borsa di studio presso un Ente per il Diritto allo Studio Universitario di un'altra Regione e si trasferiscono – a seguito di scorrimento della graduatoria nazionale – in Ateneo Umbro, possono trasferire la propria domanda presso A.Di.S.U. Umbria. Per effettuare il trasferimento devono:
 - a) inviare copia della domanda presentata presso l'Ente di altra Regione a mezzo e-mail all'indirizzo sportello@adisu.umbria.it unitamente a copia di un documento di identità, un recapito telefonico e una dichiarazione sul corso di studio e la sede che intendono frequentare in Umbria;
 - b) richiedere all'Ente di altra Regione l'invio della domanda in originale tramite pec all'indirizzo adisu@adisu.umbria.it.
2. E' altresì consentito il trasferimento della domanda di borsa di studio presentata presso un Ente per il Diritto allo Studio Universitario di un'altra Regione - nelle modalità di cui al precedente comma 1 - agli studenti che a causa di gravi e documentate motivazioni, sopravvenute dopo il termine di scadenza per la presentazione dell'istanza di borsa di studio di cui all'art. 11, comma 1, debbano iscriversi nell'a.a. 2022/2023 necessariamente presso uno degli Atenei/Istituti universitari con sede in Umbria.
3. La documentazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 deve pervenire entro e non oltre il **20 novembre 2022**, pena la non ammissibilità del trasferimento.
4. L'Agenzia valuterà l'istanza pervenuta al concorso tenendo conto dei requisiti di ammissione, di iscrizione, di reddito e di merito disciplinati al presente bando.

ART. 32

CAUSE DI ESCLUSIONE

1. La mancanza anche di uno solo dei requisiti generali di ammissione e del requisito di iscrizione di cui ai precedenti artt. 13 e 14 determina l'esclusione dello studente dal concorso.
2. L'esclusione dello studente sarà dichiarata con provvedimento motivato del Dirigente del Servizio "Diritto allo studio universitario e interventi post universitari" e pubblicata sul sito internet dell'Agenzia, quale forma di pubblicità idonea, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21-bis della legge n. 241/1990.

TITOLO III

CONTRIBUTO PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE

ART. 33

REQUISITI DI AMMISSIONE E PRIORITÀ DI ASSEGNAZIONE

1. Sono ammessi al concorso per la concessione dei contributi di mobilità internazionale a.a. 2022/2023:
 - a) lo studente risultato beneficiario di borsa di studio a.a. 2022/2023 che partecipa al programma di mobilità internazionale nel suddetto anno accademico;

- b) lo studente risultato idoneo non beneficiario di borsa di studio a.a. 2022/2023 che partecipa al programma di mobilità internazionale nel suddetto anno accademico;
 - c) il laureato, coinvolto in progetti di mobilità nell'ambito del programma europeo *Erasmus+ Traineeship* o di similari iniziative, che risulti laureato da non più di un anno all'inizio del tirocinio e che sia risultato idoneo al conseguimento della borsa nell'ultimo anno di studi.
2. Nel caso i finanziamenti non siano sufficienti a coprire le richieste, sarà data priorità agli studenti di cui alle lettere a) e b), secondo l'ordine della graduatoria di borsa di studio, e agli studenti di cui alla lettera c) tenendo a riferimento la data di chiusura della domanda.

ART. 34

PERIODO DI PERMANENZA ALL'ESTERO

1. Il contributo è concesso, per ciascun corso di studio, per un periodo che va da uno a dieci mesi di permanenza all'estero, fatta eccezione per i corsi di studio a ciclo unico per i quali il contributo è concesso per due periodi di permanenza all'estero, da uno a dieci mesi ciascuno.
2. Non si considerano frazioni di mese inferiori a quindici giorni.
3. Non saranno erogati contributi per gli eventuali periodi di permanenza all'estero effettuati oltre a quelli previsti in sede di assegnazione della borsa di mobilità (c.d. *prolungamenti*).

ART. 35

IMPORTI E TEMPI DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE

1. È previsto un contributo di euro 600,00 per ogni mese di permanenza all'estero. Da detto importo è detratta la somma eventualmente concessa da atenei o istituti universitari per la borsa di mobilità a valere sui fondi dell'Unione Europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario, ai sensi dell'art. 3, comma 9, D. MUR 1320/21.
2. Il contributo di cui al precedente comma 1 è corrisposto nei limiti delle risorse disponibili e il suo ammontare può subire variazioni.
3. Ulteriori contributi possono essere erogati dagli atenei e dagli Istituti Universitari sulla base dei rispettivi Regolamenti interni in materia di mobilità internazionale.
4. Il contributo concesso viene liquidato in due rate, con le modalità di seguito indicate:
 - a) **I RATA (50% del contributo)** a seguito di verifica della data di arrivo nella sede estera:
 - 1) entro il 31 dicembre 2022 per gli studenti che partono tra i mesi di giugno e novembre 2022;
 - 2) entro il 15 aprile 2023 per gli studenti che partono tra i mesi di dicembre 2022 e febbraio 2023;
 - 3) entro il 15 luglio 2023 per gli studenti che partono tra i mesi di marzo e maggio 2023;
 - 4) entro il 31 ottobre 2023 per gli studenti che partono dopo il 31 maggio 2023;
 - 5) entro due mesi dalla data di partenza per gli studenti neolaureati partecipanti a programmi di mobilità *Traineeship* che partono nell'anno 2024;
 - b) **SALDO (50% del contributo)** a seguito di verifica della data di rientro dalla sede estera, previa verifica del conseguimento dei risultati previsti dal programma:
 - 1) entro il 31 dicembre 2023;
 - 2) entro il 31 dicembre 2024 solo per gli studenti di cui alla precedente lettera a), punto 5).

ART. 36

CAUSE DI ESCLUSIONE

1. La mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissione di cui al precedente art. 33, comma 1, determina l'esclusione dello studente dal concorso.
2. L'esclusione dello studente sarà dichiarata con provvedimento motivato del Dirigente del Servizio *Diritto allo studio universitario e interventi post-universitari* e pubblicata sul sito internet dell'Agenzia, quale forma di pubblicità idonea, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21-bis della legge n. 241/1990.

TITOLO IV

INTERVENTI E SERVIZI IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITÀ

ART. 37

INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI

1. Al fine di agevolare il percorso di studio degli studenti con disabilità, l'Agenzia stabilisce requisiti di accesso al presente bando e periodi di fruizione dei benefici più favorevoli a:
 - a) studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 104/1992;

- b) studenti con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%.

ART. 38

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE E DI ISCRIZIONE

- Per essere ammessi al concorso, gli studenti devono possedere i requisiti generali di ammissione e di iscrizione di cui agli artt. 13 e 14.
- Al fine del conseguimento dell'idoneità alla borsa di studio gli studenti devono possedere contemporaneamente i requisiti di merito e reddito di cui ai successivi artt. 39 e 40.

ART. 39

REQUISITI DI MERITO

- Per gli **studenti matricole**:
 - l'idoneità ai benefici e la I rata di borsa sono attribuiti sulla base del possesso dei requisiti di reddito e di iscrizione;
 - non si applica la decadenza e la revoca relativa al mancato conseguimento del merito e il saldo della borsa di studio sarà erogato a prescindere dall'acquisizione di crediti formativi.
- Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo i requisiti minimi di merito da acquisire entro il 10 agosto 2022 sono i seguenti:

TIPOLOGIA DI CORSO DI LAUREA	ANNO DI ISCRIZIONE							
	2°	3°	4°	5°	6°	1° FUORI CORSO	2° FUORI CORSO	ULTERIORE SEMESTRE
CORSO DI LAUREA (durata 3 anni)	17 cfu	56 cfu	—	—	—	94 cfu	—	133 cfu
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO (durata 5 anni)	17 cfu	56 cfu	94 cfu	133 cfu	—	171 cfu	209 cfu	247 cfu
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO (durata 6 anni)	17 cfu	56 cfu	94 cfu	133 cfu	171 cfu	209 cfu	247 cfu	277 cfu
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE (durata 2 anni)	21 cfu	—	—	—	—	56 cfu	—	94 cfu
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA	12 cfu	37 cfu	68 cfu	96 cfu	130 cfu	192 cfu	230 cfu	260 cfu

- Ai sensi dell'art. 5, comma 12 del Decreto MUR 1320/2021, **per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo** ai corsi di laurea in **Scienze politiche, Relazioni internazionali, Servizio sociale, Ingegneria industriale e Ingegneria informatica ed elettronica**, al corso di laurea magistrale in **Ingegneria elettronica per l'internet of things** e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in **Chimica e tecnologie farmaceutiche e Farmacia** si applicano, inoltre, i requisiti minimi di merito di cui all'Allegato 2 bis al presente bando (Tabella 2) da acquisire entro il **10 agosto 2022**.
- Gli studenti iscritti a dottorati di ricerca o a scuole di specializzazione devono possedere i requisiti necessari per l'ammissione ai vari anni di corso previsti dai rispettivi bandi di concorso.

ART. 40

REQUISITI DI REDDITO

- Per gli studenti con disabilità i limiti economici per partecipare al concorso per la concessione delle borse di studio a.a. 2022/2023 sono i seguenti:
 - l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (**ISEE**), non deve superare **euro 28.750,00**;
 - l'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (**ISPE**), non deve superare **euro 62.500,00**.
- Il superamento anche solo di uno dei limiti economici è causa di esclusione.

ART. 41

PERIODI DI FRUIZIONE DEI BENEFICI

- La borsa di studio e la fruizione gratuita dei servizi ristorativi ed abitativi (questi ultimi se richiesti) è concessa, distintamente per ciascun corso di studi, per i seguenti periodi:
 - corsi di laurea, a partire dall'anno di prima immatricolazione, per nove semestri;
 - corsi di laurea magistrale a ciclo unico, a partire dall'anno di prima immatricolazione, per un numero di anni pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più cinque semestri;

- c) corsi di laurea magistrale, a partire dall'anno di prima immatricolazione a tale tipologia di corso di laurea, per sette semestri;
- d) scuole di specializzazione e dottorati di ricerca per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

ART. 42

IMPORTI E TEMPI DI EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO STUDENTI CON DISABILITÀ

- Per il presente bando, con riferimento al Decreto MUR 1320/21, le fasce ISEE sono ampliate a quattro con la previsione della fascia con svantaggio.
- Tenuto conto degli incrementi previsti dal Decreto Mur 1320/2021 e dalla successiva circolare esplicativa MUR dell'11/05/2022, gli importi delle borse di studio sono i seguenti:

STUDENTI	FASCIA CON SVANTAGGIO	FASCIA I	FASCIA II	FASCIA III
	ISEE minore o uguale a € 14.375,00	ISEE da € 14.375,01 a € 19.166,70	ISEE da € 19.166,71 a € 23.958,36	ISEE da € 23.958,37 a € 28.750,00
FUORI SEDE CON ALLOGGIO A TITOLO ONEROSO E/O STUDENTI INDIPENDENTI	€ 7.451,75	€ 6.297,18	€ 4.408,02	€ 3.148,59
FUORI SEDE CON POSTO LETTO E/O STUDENTI INDIPENDENTI	€ 5.951,75	€ 4.797,18	€ 3.358,02	€ 2.398,59
PENDOLARE	€ 4.472,86	€ 3.798,14	€ 2.658,70	€ 1.899,07
IN SEDE	€ 3.155,02	€ 2.652,19	€ 1.856,53	€ 1.326,09

*Categoria studente i cui requisiti sono disciplinati all'art. 30.

- Gli studenti iscritti part-time in qualità di *studente lavoratore* vincitori di **borsa di studio** e **gli studenti** vincitori di **borsa di studio semestrale** hanno diritto ad una quota in denaro di importo pari al 50% di quella indicata al precedente comma 2.
- Gli studenti "economicamente più svantaggiati", i quali abbiano un indicatore ISEE inferiore o uguale alla metà del limite massimo di riferimento previsto dall'art. 40, percepiscono un incremento del 15% sugli importi della borsa di studio spettanti sulla base della categoria studente di appartenenza (Fuori sede, Pendolare, In sede) come indicati al precedente comma 2.
- Gli importi di borsa di studio quantificati in **servizi** mensa e alloggio, distinti per tipologia studente, sono riportati all'Allegato 3 (Tabella B).
- Gli studenti in sede possono chiedere, in fase di compilazione dell'istanza digitale di borsa di studio, di rinunciare alla fruizione gratuita del servizio ristorativo. In tal caso la borsa in denaro non verrà ridotta del valore attribuito al servizio (€ 700,00 per un pasto giornaliero) e lo studente potrà fruire del servizio mensa a tariffa agevolata disciplinato all'art. 51.
- Non è prevista alcuna forma di monetizzazione dei servizi non fruiti, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 6.
- Per le studentesse iscritte ai corsi di studio in materie S.T.E.M., così come specificati all'art. 3, comma 6, lett. c) e riportati, in modo esemplificativo e non esaustivo, nell'elenco di cui all'Allegato 4 al presente Bando, la quota in denaro di borsa di studio spettante è incrementata del 20%. Tale incremento non è cumulabile con quello di cui al precedente comma 4.
- Il pagamento della borsa di studio è disposto ai soggetti dichiarati beneficiari e che abbiano fornito il proprio codice IBAN secondo le seguenti scadenze:

TIPOLOGIA STUDENTI	SCADENZA	RATA
a) beneficiari anni successivi e matricole	31 dicembre 2022	I rata (50% della quota assegnata)
b) beneficiari anni successivi che dichiarano crediti in attesa di convalida, matricole magistrale che si iscrivono entro il 28 febbraio 2022 e matricole di scuola di specializzazione che si iscrivono entro il 31 marzo 2023	30 aprile 2023	
c) tutti i beneficiari	30 giugno 2023	Saldo (50% della quota assegnata)

ART. 43

ASSEGNAZIONE DEL POSTO LETTO

- Agli studenti con disabilità il posto letto è assegnato prioritariamente rispetto a tutte le altre categorie di studenti.
- Per poter accedere ai servizi abitativi sia a titolo gratuito che a pagamento è necessario non avere *compiuto i 32 anni* di età alla data di scadenza dell'istanza con cui si richiede il servizio.

ART. 44**NORME DI RINVIO**

1. Per quanto non disciplinato dagli articoli del Titolo IV si applicano le norme previste dal presente bando.

TITOLO V**GRADUATORIE BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTO DI MOBILITA'****ART. 45****ELENCHI DEGLI IDONEI E GRADUATORIE DEI BENEFICIARI DI BORSA DI STUDIO**

1. Gli elenchi degli studenti idonei alla borsa di studio sono stilati sulla base dei requisiti di ammissione.
2. La graduatoria dei beneficiari alla borsa di studio è determinata sulla base delle risorse finanziarie disponibili, secondo il seguente ordine di priorità distinto per categorie studenti:
 - a) riserve da bando (studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 104/1992 o con un'invalideria riconosciuta pari o superiore al 66%);
 - b) specializzandi e dottorandi;
 - c) studenti iscritti ai corsi di studio – conferme;
 - d) studenti iscritti ai corsi di studio - nuove assegnazioni.
3. La posizione in graduatoria è determinata:
per gli studenti anni successivi secondo l'ordine decrescente del punteggio di merito calcolato con le modalità di cui all'Allegato 2. In caso di parità del punteggio di merito la posizione è determinata secondo l'ordine crescente del reddito sulla base dell'ISEE. A parità di ISEE si terrà conto della minore età anagrafica dello studente;
per gli studenti matricole, secondo l'ordine crescente del reddito sulla base dell'ISEE. A parità di ISEE si terrà conto della minore età anagrafica dello studente.
4. Successivamente alla pubblicazione della graduatoria dei beneficiari, in caso di stanziamento di fondi integrativi, questi saranno destinati, con gli stessi criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3, agli studenti dichiarati idonei non beneficiari fino alla copertura delle risorse disponibili.

ART. 46**ELENCHI DEGLI IDONEI AL CONTRIBUTO DI MOBILITÀ INTERNAZIONALE**

1. Gli elenchi degli studenti idonei al contributo di mobilità internazionale sono stilati sulla base dei requisiti di ammissione.
2. L'erogazione del contributo è subordinata alla sottoscrizione dell'accordo finanziario per la mobilità di studio, certificata dagli atenei o dagli istituti universitari di riferimento.

ART. 47**PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI IDONEI E DELLE GRADUATORIE DEI BENEFICIARI**

1. Gli elenchi e le graduatorie di cui al presente bando saranno adottati con provvedimento espresso del Dirigente del Servizio *Diritto allo studio universitario e interventi post-universitari* e pubblicati sul sito internet dell'Agenzia, quale *forma di pubblicità idonea*, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21-bis della legge n. 241/1990, entro le date di seguito indicate:
 - a) Elenco degli idonei alla BORSA DI STUDIO/BORSA DI STUDIO CON POSTO LETTO, entro il 28 settembre 2022;
 - b) Graduatoria dei beneficiari della BORSA DI STUDIO/BORSA DI STUDIO CON POSTO LETTO: entro il 31 dicembre 2022;
 - c) Elenco degli idonei al CONTRIBUTO PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE, entro il 31 dicembre 2022.
2. Lo studente, con decorrenza dai termini di cui al precedente comma 1., visualizza la propria posizione in elenco/graduatoria accedendo al portale dell'Agenzia www.adisu.umbria.it - Sezione *Istanze digitali – Consultazione graduatorie*.

ART. 48 OPPOSIZIONI

1. Avverso i distinti provvedimenti espressi di cui al presente bando ed entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione, gli studenti interessati possono presentare al Dirigente che ha emanato il relativo provvedimento, apposita istanza di riesame della propria posizione, opportunamente motivata, disponibile sul portale dell'Agenzia www.adisu.umbria.it accedendo alla sezione *Istanze digitali – Richiesta di riesame*.
2. Entro **30 giorni** decorrenti dalla data di scadenza dell'istanza di riesame il Dirigente competente provvede all'assunzione dell'atto di **accoglimento/rigetto** delle stesse che, in caso di accoglimento, comporta la **dichiarazione di ulteriori beneficiari**.
3. Avverso i distinti provvedimenti definitivi, anche adottati ed efficaci all'esito istruttorio delle istanze di riesame, è esperibile esclusivamente il ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. dell'Umbria ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

TITOLO VI SERVIZI A PAGAMENTO

ART. 49

REQUISITI DI AMMISSIONE, PERIODI E CONDIZIONI DI FRUIZIONE DEI SERVIZI A PAGAMENTO

1. Possono accedere ai servizi abitativi e ristorativi a pagamento tutti **gli studenti iscritti agli atenei ed istituti universitari umbri** e in possesso dei seguenti **requisiti generali di ammissione**:
 - a) aver trasmesso le rispettive istanze secondo le modalità ed entro i termini disciplinati dal bando agli artt. 10 e 11;
 - b) non essere incorsi in provvedimenti di espulsione dalle residenze universitarie e/o in provvedimenti di revoca del QRcode;
 - c) non aver concluso la propria carriera universitaria alla data del 30 settembre 2022;
 - d) non essere iscritti oltre il terzo anno fuori corso.
2. Gli studenti a cui è stato notificato il **provvedimento di contabilizzazione** degli importi da restituire a seguito di dichiarazione di **decadenza dai benefici** come disciplinato all'art. 53, devono aver provveduto alla corresponsione delle somme dovute all'Agenzia per i benefici indebitamente goduti, riferiti a bandi di concorso precedenti.
3. Ai requisiti generali di cui ai commi precedenti si aggiungono, esclusivamente per i servizi abitativi, le seguenti condizioni:
 - a) non avere *compiuto i 28 anni* di età alla data di presentazione dell'istanza con cui si richiede il servizio, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 43, comma 2;
 - b) essere studente *“fuori sede”* o *“pendolare con disagio”*.
4. **I periodi di fruizione** dei servizi a pagamento sono quelli di seguito indicati:

TIPOLOGIA SERVIZIO	ISCRITTI A.A. 2022/2023	LAUREANDI A.A. 2021/2022
Servizio abitativo	1/15 ottobre 2022 - 31 luglio 2023* 1 – 30 settembre 2023*	1/15 ottobre 2022 – data di conseguimento del titolo*
Servizio di ristorazione	1 ottobre 2022 - 30 settembre 2023 (per tutti i giorni di apertura delle mense)	1 ottobre 2022 – data di conseguimento del titolo

* check-out entro le ore 12.00 del giorno indicato

5. Per il periodo **dal 1 al 31 agosto 2023**:
 - a) il servizio di ristorazione è erogato presso le strutture attive, indicate sul sito dell'Agenzia;
 - b) il servizio abitativo (prolungamento mese di agosto 2023) è concesso presso le strutture attive nel periodo, *a seguito della presentazione dell'apposita istanza resa disponibile* sul portale dell'Agenzia www.adisu.umbria.it nella sezione *Istanze digitali*, alla tariffa di euro 180,00 in camera doppia e di euro 220,00 in camera singola.
6. La fruizione del servizio abitativo a pagamento e del servizio di ristorazione a tariffa agevolata cessa il giorno successivo alla data di conseguimento del titolo di studio. A decorrere da tale data agli studenti neo-laureati:
 - a) è fatto assoluto divieto di utilizzare il QRcode, pena la restituzione degli importi corrispondenti al servizio eventualmente fruito calcolando la differenza tra la fascia di reddito di appartenenza e la tariffa piena;
 - b) è concesso di mantenere il posto letto mediante il servizio di foresteria alle tariffe in vigore (DCR 29/2021) per il periodo necessario alle attività logistiche di fine carriera.
7. Si riportano nella seguente tabella la decorrenza e le condizioni per la fruizione dei servizi a pagamento con riferimento al requisito di iscrizione di cui all'art. 14, distintamente per ciascuna categoria di studenti:

CATEGORIE STUDENTI	DECORRENZA PERIODO DI FRUIZIONE	CONDIZIONE
a) studenti anni successivi conferme di servizio ristorazione a tariffa agevolata e/o alloggio a pagamento	dal 1 ottobre 2022	iscrizione entro le scadenze di cui all'art. 14, per i distinti istituti
b) studenti anni successivi nuove assegnazioni di servizio ristorazione a tariffa agevolata e/o alloggio a pagamento	dalla data di regolare iscrizione	Iscrizione perfezionata
c) studenti matricole, matricole magistrale e specializzandi e dottorandi I anno richiedenti servizio ristorazione a tariffa agevolata e/o alloggio a pagamento	dalla data di regolare iscrizione	Iscrizione perfezionata
d) specializzandi e dottorandi anni successivi richiedenti servizio ristorazione a tariffa agevolata e/o alloggio a pagamento	dal 1 ottobre 2022	iscrizione entro le scadenze di cui all'art. 14, per i distinti istituti

ART. 50**SERVIZIO ABITATIVO A PAGAMENTO**

1. L'Agenzia, qualora al termine delle assegnazioni dei posti letto gratuiti per studenti idonei alla borsa di studio risultino ulteriori disponibilità, concede il servizio di posto letto residuo a pagamento dietro presentazione dell'apposita istanza digitale resa disponibile sul portale dell'Agenzia www.adisu.umbria.it nella sezione *Istanze digitali* con le modalità disciplinate all'art. 10.
2. L'elenco degli studenti richiedenti il *posto letto residuo a pagamento* per l'a.a. 2022/2023, per le istanze presentate entro il 30/09/2022, sarà pubblicato in caso di disponibilità, entro il 30/11/2022, sul portale dell'Agenzia nella sezione "AVVISI".
3. L'elenco di cui al precedente comma 2, redatto sulla base dei requisiti di ammissione di cui al presente bando, è organizzato in ordine cronologico per data e ora di presentazione dell'istanza.
4. I posti letto residui, sono assegnati fino ad esaurimento delle disponibilità.
5. Ulteriori disponibilità di posti letto nell'arco dell'anno accademico, possono essere assegnate sino ai termini di presentazione delle istanze di cui al comma successivo, sulla base delle disposizioni del presente articolo, tramite la pubblicazione di successivi elenchi redatti con le medesime modalità.
6. I termini per la presentazione delle istanze sono i seguenti:
 - a) posto letto residuo a pagamento: dall'apertura del bando al 30 giugno 2023;
 - b) posto letto a pagamento mese di agosto 2023: dal 20 giugno al 13 luglio 2023.
7. Le tariffe applicate sono le seguenti:
 - a) € 180,00/ mese in camera doppia;
 - b) € 220,00/mese in camera singola.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto con il presente articolo si fa rinvio al "Disciplinare per la gestione dei collegi dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria" (DCR 29/2021) disponibile sul sito dell'Agenzia (sezione *Servizi abitativi*).

ART. 51**SERVIZIO DI RISTORAZIONE A TARIFFA AGEVOLATA**

1. Per accedere al servizio di ristorazione a tariffa agevolata occorre inviare l'apposita istanza resa disponibile sul portale dell'Agenzia all'indirizzo www.adisu.umbria.it nella sezione *Istanze digitali* con le modalità disciplinate agli artt. 10 e 11.
2. Ai fini del completamento dell'istanza:
 - a) gli studenti il cui nucleo familiare risiede in Italia e percepisce redditi e/o è proprietario di patrimoni in Italia devono essere in possesso dell'attestazione ISEE 2022 per il Diritto allo Studio Universitario ed indicare il numero di protocollo INPS-ISEE-2022 ed il relativo valore;
 - b) gli studenti il cui nucleo familiare risiede all'estero e ha percepito redditi e/o è proprietario di patrimoni all'estero devono presentare la documentazione di cui all'art. 24.
3. Le tariffe delle tipologie di pasto, differenziate in base alle agevolazioni previste, sono indicate come segue:

TIPOLOGIA PASTO		TARiffe AGEVOLATE			SENZA AGEVOLAZIONI
		Fascia I (ISEE fino a € 24.335,11)	Fascia II (ISEE da € 24.335,12 a € 50.550,00)	Fascia III (ISEE superiore a € 50.550,00)	
PASTO COMPLETO	primo piatto, secondo piatto, contorno, pane, frutta e bevanda	€ 4,50	€ 5,00	€ 7,50	€ 8,00
PRIMA COMBINAZIONE	primo piatto, contorno, pane, frutta e bevanda	€ 2,00	€ 2,50	€ 5,50	€ 6,50
SECONDA COMBINAZIONE	secondo piatto, contorno, pane, frutta e bevanda	€ 3,00	€ 4,00	€ 6,50	€ 7,50

4. Per fruire del servizio di ristorazione a tariffa agevolata è necessario esibire alla cassa della mensa l'apposito QRcode generato come indicato nell'apposito regolamento (DCR n. 89/2020).
5. Per tutto quanto non espressamente previsto con il presente articolo si fa rinvio al "Regolamento A.Di.S.U. per la fruizione del Servizio di ristorazione nelle mense universitarie (DCR n. 89/2020) disponibile sul sito dell'Agenzia (sezione Servizi ristorativi).

TITOLO VII

CONTROLLI DECADENZE REVOCHE SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 52

CONTROLLI SUI REQUISITI E SULLA DOCUMENTAZIONE

1. L'Agenzia controlla la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti relativamente ai requisiti di ammissione, di merito e di reddito. Tali controlli, distintamente per le diverse tipologie di beneficio/servizio, vengono effettuati con le seguenti tempistiche:
 - a) BORSE DI STUDIO
 - 1) entro il 30 novembre 2022: per tutti gli studenti idonei, verifica del possesso dei requisiti generali di ammissione, di iscrizione, di reddito, di merito nonché dell'invio della documentazione relativa ai patrimoni e redditi esteri di cui all'art. 24 e della comunicazione relativa all'alloggio a titolo oneroso di cui all'art. 30 e del contratto di lavoro e/o dell'autocertificazione di cui all'art. 15, comma 1;
 - 2) entro il 31 marzo 2023:
 - per tutti gli studenti idonei verifica dell'invio della documentazione relativa ai patrimoni e redditi esteri di cui all'art. 24;
 - per gli studenti *anni successivi* che dichiarano dei crediti formativi in attesa di convalida, verifica dei requisiti di merito;
 - per gli studenti *matricole magistrale e matricole di scuola di specializzazione*, verifica del requisito di iscrizione;
 - 3) entro il 15 giugno 2023: per gli studenti matricole, verifica dei requisiti di merito acquisiti entro il 30 aprile 2023;
 - 4) entro il 30 giugno 2023: controlli di veridicità delle Attestazioni ISEE 2022;
 - 5) entro il 10 settembre 2023: per gli studenti matricole, verifica dei requisiti di merito acquisiti entro il 10 agosto 2023;
 - 6) entro il 31 gennaio 2023: per gli studenti matricole, verifica dei requisiti di merito acquisiti entro il 30 novembre 2022;
 - b) POSTO LETTO GRATUITO:
 - 1) entro la data di assegnazione dell'alloggio: per gli studenti *matricole*, verifica del requisito di iscrizione;
 - c) SERVIZIO DI RISTORAZIONE GRATUITO:
 - 1) entro la data di rilascio del QRcode: per gli studenti *matricole*, verifica del requisito di iscrizione;
 - d) POSTO LETTO A PAGAMENTO:
 - 1) entro la data di assegnazione dell'alloggio: per gli studenti *matricole*, verifica del requisito di iscrizione;
 - 2) entro il 30 novembre 2022: per gli studenti *anni successivi*, verifica del requisito di iscrizione;
 - 3) entro il 31 marzo 2023: per gli studenti *matricole magistrale, matricole di scuola di specializzazione e matricole di dottorato di ricerca*, verifica del requisito di iscrizione;
 - 4) entro il 31 maggio 2022: per gli studenti *laureandi* (sessioni a.a. 2021/2022), verifica della data di conseguimento del titolo di laurea o eventuale iscrizione all'a.a. 2022/2023;
 - e) SERVIZIO DI RISTORAZIONE A TARIFFA AGEVOLATA:

- 1) entro la data di rilascio del QRcode: per gli studenti *matricole*, verifica del requisito di iscrizione e di reddito;
 - 2) entro il 30 novembre 2022: per gli studenti *anni successivi*, verifica del requisito di iscrizione e di reddito;
 - 3) entro il 31 marzo 2023: per gli studenti *matricole magistrale e iscritti ad un primo anno di una scuola di specializzazione e di un dottorato di ricerca*, verifica del requisito di iscrizione e di reddito;
 - 4) entro il 31 maggio 2022: per gli studenti *laureandi* (sessioni a.a. 2021/2022), verifica della data di conseguimento del titolo di laurea o eventuale iscrizione all'a.a. 2022/2023 e reddito.
2. I controlli sulle autocertificazioni relative ai requisiti di reddito e di merito possono essere effettuati durante l'iter procedimentale (preventivi) oppure a seguito dell'assegnazione dei benefici (successivi). Qualora si verificassero dei casi in cui sia necessario acquisire un approfondimento o ulteriore documentazione, gli studenti interessati ne saranno informati mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 53

DICHIARAZIONE DI DECADENZA DAI BENEFICI E RESTITUZIONE DEGLI IMPORTI

1. Lo studente, già dichiarato idoneo/beneficiario negli elenchi e graduatorie di cui agli art. 47 sarà dichiarato decaduto qualora:
 - a) dalle verifiche realizzate dall'Agenzia emerga il mancato possesso dei requisiti che determinano sia l'ammissione al concorso che il conseguimento dell'idoneità per ciascuna tipologia di beneficio;
 - b) presenti rinuncia agli studi entro il 31/07/2023, indipendentemente dal numero di crediti conseguiti entro tale data.
2. Il provvedimento di decadenza, assunto dal Dirigente del Servizio *Diritto allo studio universitario e interventi post-universitari*, sarà notificato agli studenti interessati mediante raccomandata con avviso di ricevimento e pubblicata sul sito internet dell'Agenzia, quale forma di pubblicità idonea, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21-bis della legge n. 241/1990.
3. La decadenza dai benefici comporta la restituzione delle somme eventualmente rimosse relative alla borsa di studio, al rimborso della tassa regionale e al valore corrispettivo dei servizi effettivamente fruiti calcolati come segue:
 - a) servizi abitativi, euro 180/mese in camera doppia e euro 220,00/mese in camera singola;
 - b) servizi ristorativi, sulla base della fascia ISEE di appartenenza.
4. Avverso il provvedimento di decadenza gli studenti interessati possono presentare istanza di riesame della propria posizione secondo le modalità e i termini di cui all'art. 48 del presente bando. Trascorso il termine di 15 giorni dalla notifica dell'atto di decadenza, in assenza di istanza di riesame, l'Agenzia provvederà alla contabilizzazione degli importi che lo studente è tenuto a restituire, secondo le modalità e le scadenze che saranno opportunamente notificate mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
5. In caso di mancata restituzione delle somme l'Agenzia procederà con il **recupero giudiziale del credito**.
6. Tutti i casi di morosità o inadempienza nella restituzione delle somme dovute comportano l'esclusione da ogni beneficio e servizio erogato dall'Agenzia.

PARTE II

NORME FINALI

TITOLO I

NORME COMUNI

ART. 54

SANZIONI

1. Ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, lo studente che senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato.

ART. 55**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 come integrato, da ultimo, con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, secondo le finalità e le modalità indicate nell'informativa sul trattamento dei dati personali allegata all'istanza digitale. Il trattamento dei dati personali è improntato sui principi di liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti degli interessati e della loro riservatezza.

ART. 56**DISPOSIZIONI FINALI**

1. L'Agenzia si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare, sospendere, revocare o annullare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, il presente bando di concorso, senza obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti possano, per questo, vantare diritti nei confronti dell'Agenzia medesima.
2. Per quanto attiene l'attuazione, la pubblicità e l'informazione relativamente all'utilizzo delle risorse del PNRR si applicano le disposizioni di cui al Regolamento UE 2021/241 del 12/02/2021 e della Circolare MUR dell'11 maggio 2022.
3. Per quanto attiene l'attuazione, la pubblicità e l'informazione relativa Piano Sviluppo e Coesione FSC ex art. 44 Decreto legge 34/2019. PSC – Sezione speciale, Area tematica 11. Istruzione e Formazione – Settore di intervento 11.02 – Educazione e Formazione – Linea di Azione: “Sostegno al diritto allo studio universitario” si applica la normativa di riferimento del PSC.
4. Per quanto attiene l'attuazione, la pubblicità e l'informazione relativamente all'utilizzo delle risorse FSC, ai fini dell'eventuale esercizio della facoltà di cui all'art. 6 comma 4, si richiamano i principi generali contenuti nel Sistema di Gestione e Controllo del PR FSE 2014-2020 che verranno dettagliati nel Sistema di Gestione e Controllo del PR FSE 2021-2027.
5. L'Agenzia si impegna ad adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato dal Regolamento UE 2021/241 del 12/02/2021.
6. Amministrazione competente: Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria (A.Di.S.U.).
7. Dirigente responsabile del Servizio *Diritto allo studio universitario e interventi post-universitari* e Responsabile del procedimento: Mauro Pianesi.
8. La comunicazione di avvio del procedimento, di cui all'art. 8 della legge n. 241/1990, agli studenti universitari destinatari dei provvedimenti di cui al presente bando si intende resa con la pubblicazione della tabella sul portale dell'Agenzia www.adisu.umbria.it, in cui è indicata anche la data entro la quale il procedimento deve concludersi laddove sia prevista l'adozione di un provvedimento espresso.

T/0376 (*Gratuito*)

ALLEGATO 1**Classificazione dei comuni per la definizione dello status di studente “in sede” e “pendolare” in riferimento alla sede universitaria di frequenza**

SEDE UNIVERSITARIA FREQUENTATA	COMUNI DI RESIDENZA STUDENTI “IN SEDE”	COMUNI DI RESIDENZA STUDENTI “PENDOLARI”
PERUGIA	Assisi – Bastia – Bettona – Corciano – Deruta – Magione – Perugia – Torgiano	Bevagna – Cannara – Castel Ritaldi – Castiglion del Lago – Città della Pieve – Collazzone – Cortona – Foligno – Fratta Todina – Marsciano – Massa Martana – Monte Castello di Vibio – Montefalco – Paciano – Panicale – Passignano sul Trasimeno – Piegara – Spello – Todi – Trevi – Tuoro sul Trasimeno – Umbertide – Valfabbrica.
ASSISI	Assisi – Bastia – Bettona – Bevagna, Cannara – Deruta – Foligno – Perugia – Spello – Torgiano – Trevi – Valfabbrica.	Campello sul Clitunno – Corciano – Fossato di Vico – Fratta Todina – Gualdo Cattaneo – Gualdo Tadino – Magione – Montefalco – Spoleto – Valtopina.
TERNI	Acquasparta – Amelia – Arrone – Ferentillo – Montefranco – Narni – Orte – San Gemini – Spoleto – Stroncone – Terni.	Avigliano Umbro – Calvi dell’Umbria – Campello sul Clitunno – Cittaducale – Colli sul Velino – Contigiano – Foligno – Fratta Todina – Greccio – Labro – Lugnano in Teverina – Marsciano – Massa Martana – Montecastello di Vibio – Montecastrilli – Otricoli – Rieti – S. Anatolia di Narco – Scheggino – Spello – Todi – Trevi – Vallo di Nera.
NARNI	Acquasparta – Amelia – Arrone – Ferentillo – Montefranco – Narni – Orte – San Gemini – Spoleto – Stroncone – Terni.	Avigliano Umbro – Calvi dell’Umbria – Colli sul Velino – Contigiano – Greccio – Labro – Lugnano in Teverina – Massa Martana – Montecastrilli – Otricoli – Rieti – S. Anatolia di Narco – Scheggino – Todi.
FOLIGNO	Assisi – Bastia – Bettona – Bevagna, Campello sul Clitunno – Cannara – Foligno – Montefalco – Spello – Spoleto – Trevi – Valtopina.	Castel Ritaldi – Collazzone – Corciano – Deruta – Fossato di Vico – Giano dell’Umbria – Gualdo Cattaneo – Gualdo Tadino – Marsciano – Massa Martana – Nocera Umbra – Perugia – Sellano – Terni – Todi – Torgiano – Valfabbrica.

ALLEGATO 2**Criteri per la redazione delle graduatorie degli studenti idonei/beneficiari**

Le graduatorie degli idonei al concorso per la concessione delle borse di studio, provvidenze e servizi per il diritto allo studio universitario sono formate come segue:

A) Studenti che si iscrivono al primo anno di tutti i corsi:

secondo l'ordine crescente dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui agli artt. 22 e 40

B) Studenti iscritti ad anni successivi al primo, non aventi diritto alla conferma della borsa di studio:

secondo l'ordine decrescente dei requisiti di merito, calcolati con la seguente formula:

$$P.M. = P.E. + (P.E. \times P.V.)$$

P.M. = punteggio del merito;

P.E. = punteggio relativo al numero di esami superati o di crediti acquisiti;

P.V. = punteggio relativo alla media dei voti riportati.

Punteggio relativo al numero di esami superati o di crediti acquisiti (**P.E.**):

(il punteggio è calcolato con la seguente formula):

$$P.E. = 10 + \frac{Es - Ed}{Ep - Ed} \times \text{Coefficiente anno di corso}$$

$$P.E. = 10 + \frac{Cs - Cd}{Cp - Cd} \times \text{Coefficiente anno di corso}$$

Es/Cs = Esami sostenuti o crediti acquisiti

Ed/Cd = Esami da sostenere o crediti da acquisire entro il **10/08/2022**

Ep/Cp = Esami o crediti previsti per l'anno di iscrizione

Coefficiente anno di corso:

= 36 per chi si iscrive per il secondo anno

= 30 per chi si iscrive per il terzo anno

= 27 per chi si iscrive per il quarto anno o il settimo semestre

= 25 per chi si iscrive per il quinto anno o l'ottavo semestre

= 24 per chi si iscrive per il sesto anno

= 23 per chi si iscrive per il settimo anno

= 22 per chi si iscrive per l'ottavo anno

Punteggio relativo alla votazione media negli esami superati (**P.V.**):

è attribuito un punteggio pari a 0,15 per ogni punto della media, espressa in trentesimi, in più rispetto a 18/30.

In caso di parità, la posizione in graduatoria è determinata secondo l'ordine crescente dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui all'art. 22 e 34.

Per l'attribuzione delle borse di studio agli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo, non aventi diritto alla conferma, le graduatorie sono differenziate per corso di studi e per anno di iscrizione dello studente.

ALLEGATO 2BIS**TABELLA 1**

TIPOLOGIA DI CORSO DI LAUREA	ANNO DI ISCRIZIONE					
	2°	3°	4°	5°	6°	ULTERIORE SEMESTRE
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE	23 cfu	74 cfu				135 cfu
CORSO DI LAUREA IN RELAZIONI INTERNAZIONALI	23 cfu	74 cfu				135 cfu
CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE	22 cfu	71 cfu				135 cfu
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INDUSTRIALE	22 cfu	75 cfu				135 cfu
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA ED ELETTRONICA	18 cfu	66 cfu				135 cfu
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA ELETTRONICA PER L'INTERNET OF THINGS	21 cfu					80 cfu
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE	20 cfu	69 cfu	124 cfu	180 cfu		245 cfu
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN FARMACIA	21 cfu	73 cfu	127 cfu	190 cfu		245 cfu

TABELLA 2

TIPOLOGIA DI CORSO DI LAUREA	ANNO DI ISCRIZIONE							
	2°	3°	4°	5°	6°	1° FUORI CORSO	2° FUORI CORSO	ULTERIORE SEMESTRE
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE	16 cfu	52 cfu				94 cfu		
CORSO DI LAUREA IN RELAZIONI INTERNAZIONALI	16 cfu	52 cfu				94 cfu		
CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE	15 cfu	50 cfu				94 cfu		
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INDUSTRIALE	15 cfu	52 cfu				94 cfu		
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA ED ELETTRONICA	13 cfu	46 cfu				94 cfu		
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA ELETTRONICA PER L'INTERNET OF THINGS	15 cfu					56 cfu		
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE	14 cfu	48 cfu	87 cfu	126 cfu		171 cfu	209 cfu	247 cfu
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN FARMACIA	15 cfu	51 cfu	89 cfu	133 cfu		171 cfu	209 cfu	247 cfu

ALLEGATO 3**Importi borse di studio comprensivi delle quote corrisposte in denaro e delle quote quantificate in servizi mensa e alloggio****Tabella A:**

Studenti	Descrizione	Fascia con svantaggio		Fascia I		Fascia II		Fascia III	
		ISEE fino a 12.167,56		ISEE DA 12.167,57 a 16.223,41		ISEE da 16.223,42 a 20.279,26		ISEE da 20.279,27 a 24.335,11	
	Importi in €	Parziali	Totale figurativo Borsa di studio	Parziali	Totale figurativo Borsa di studio	Parziali	Totale figurativo Borsa di studio	Parziali	Totale figurativo Borsa di studio
Fuori sede e indipendenti con alloggio a titolo oneroso Indipendenti	quota in denaro	5.681,40		4.757,74		3.330,42		2.378,87	
	valore mensa (2 pasti giornalieri)	1.400,00	7.081,40	1.400,00	6.157,74	1.400,00	4.730,42	1.400,00	3.778,87
Fuori sede e indipendenti con posto letto	quota in denaro	4.181,40		3.257,74		2.280,42		1.628,87	
	valore alloggio	1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	
	valore mensa (2 pasti giornalieri)	1.400,00	7.081,40	1.400,00	6.157,74	1.400,00	5.180,42	1.400,00	4.528,87
Pendolare	quota in denaro	3.438,29		2.898,51		2.028,96		1.449,26	
	valore mensa (1 pasto giornaliero)	700	4.138,29	700	3.598,51	700	2.728,96	700	2.149,26
In sede	quota in denaro	2.584,01		1.981,75		1.387,23		990,88	
	valore mensa (1 pasto giornaliero)	700	3.284,01	700	2.681,75	700	2.087,23	700	1.690,88

Tabella B:

Studenti	Descrizione	Fascia con svantaggio		Fascia I		Fascia II		Fascia III	
		ISEE fino a 14.375,00		ISEE DA 14.375,01 a 19.166,70		ISEE da 19.166,70 a 23.958,36		ISEE da 23.958,37 a 28.750,00	
	Importi in €	Parziali	Totale figurativo Borsa di studio	Parziali	Totale figurativo Borsa di studio	Parziali	Totale figurativo Borsa di studio	Parziali	Totale figurativo Borsa di studio
Fuori sede e indipendenti con alloggio a titolo oneroso Indipendenti	quota in denaro	7.451,75		6.297,18		4.408,02		3.148,59	
	valore mensa (2 pasti giornalieri)	1.400,00	8.851,75	1.400,00	7.697,18	1.400,00	5.808,02	1.400,00	4.548,59
Fuori sede e indipendenti con posto letto	quota in denaro	5.951,75		4.797,18		3.358,02		2.398,59	
	valore alloggio	1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	
	valore mensa (2 pasti giornalieri)	1.400,00	8.851,75	1.400,00	7.697,18	1.400,00	6.258,02	1.400,00	5.298,59
Pendolare	quota in denaro	4.472,86		3.798,14		2.658,70		1.899,07	
	valore mensa (1 pasto giornaliero)	700	5.172,86	700	4.498,14	700	3.358,70	700	2.599,07
In sede	quota in denaro	3.155,02		2.652,19		1.856,53		1.326,09	
	valore mensa (1 pasto giornaliero)	700	3.855,02	700	3.352,19	700	2.556,53	700	2.026,09

ALLEGATO 4**Corsi di studio S.T.E.M. - Scienze - Tecnologia - Ingegneria e Matematica**

CORSO	CODICE	DESCRIZIONE CORSO	CLASSE	DESCRIZIONE CLASSE
LM5	MU07	INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA	LM-4 C.U.	Classe delle lauree magistrali in Architettura e ingegneria edile-architettura(quinquennale)
L2	L266	INGEGNERIA CIVILE (ad esaurimento)	L-7	Classe delle lauree in Ingegneria civile e ambientale
L2	L226	INGEGNERIA MECCANICA	L-9	Classe delle lauree in Ingegneria industriale
L2	L102	BIOTECNOLOGIE	L-2	Classe delle lauree in Biotecnologie
L2	L082	ENGINEERING MANAGEMENT (nuova attivazione)	L-8	Classe delle lauree in Ingegneria dell'informazione
L2	L081	INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE	L-7	Classe delle lauree in Ingegneria civile e ambientale
L2	L08B	INGEGNERIA INDUSTRIALE	L-9	Classe delle lauree in Ingegneria industriale
L2	L08A	INGEGNERIA INFORMATICA ED ELETTRONICA	L-8	Classe delle lauree in Ingegneria dell'informazione
L2	L069	OTTICA E OPTOMETRIA	L-30	Classe delle lauree in Scienze e tecnologie fisiche
L2	L066	MATEMATICA	L-35	Classe delle lauree in Scienze matematiche
L2	L065	GEOLOGIA	L-34	Classe delle lauree in Scienze geologiche
L2	L063	SCIENZE BIOLOGICHE	L-13	Classe delle lauree in Scienze biologiche
L2	L062	INFORMATICA	L-31	Classe delle lauree in Scienze e tecnologie informatiche
L2	L061	FISICA	L-30	Classe delle lauree in Scienze e tecnologie fisiche
L2	L060	CHIMICA	L-27	Classe delle lauree in Scienze e tecnologie chimiche
LM	LM90	FINANZA E METODI QUANTITATIVI PER L'ECONOMIA (INTERCLASSE)	LM-83	Classe delle lauree magistrali in Scienze statistiche attuariali e finanziarie
LM	LM86	INGEGNERIA INDUSTRIALE	LM-33	Classe delle lauree magistrali in Ingegneria meccanica
LM	LM73	INGEGNERIA ELETTRONICA PER L'INTERNET-OF-THINGS	LM-29	Classe delle lauree magistrali in Ingegneria elettronica
LM	LM72	INGEGNERIA INFORMATICA E ROBOTICA	LM-32	Classe delle lauree magistrali in Ingegneria informatica

CORSO	CODICE	DESCRIZIONE CORSO	CLASSE	DESCRIZIONE CLASSE
LM	LM65	INFORMATICA	LM-18	Classe delle lauree magistrali in Informatica
LM	LM60	BIOLOGIA	LM-6	Classe delle lauree magistrali in Biologia
LM	LM48	SCIENZE E TECNOLOGIE NATURALISTICHE E AMBIENTALI	LM-60	Classe delle lauree magistrali in Scienze della natura
LM	LM46	BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E INDUSTRIALI	LM-8	Classe delle lauree magistrali in Biotecnologie industriali
LM	LM41	SCIENZE BIOTECNOLOGICHE MEDICHE, VETERINARIE E FORENSI	LM-9	Classe delle lauree magistrali in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
LM	LM38	BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE	LM-9	Classe delle lauree magistrali in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
LM	LM34	BIOTECNOLOGIE AGRARIE E AMBIENTALI	LM-7	Classe delle lauree magistrali in Biotecnologie agrarie
LM	LM29	INGEGNERIA CIVILE	LM-23	Classe delle lauree magistrali in Ingegneria civile
LM	LM27	SCIENZE CHIMICHE	LM-54	Classe delle lauree magistrali in Scienze chimiche
LM	LM26	MATEMATICA	LM-40	Classe delle lauree magistrali in Matematica
LM	LM25	INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO	LM-35	Classe delle lauree magistrali in Ingegneria per l'ambiente e il territorio
LM	LM17	SCIENZE DELLA ALIMENTAZIONE E DELLA NUTRIZIONE UMANA	LM-61	Classe delle lauree magistrali in Scienze della nutrizione umana
LM	LM16	INGEGNERIA DELLA SICUREZZA PER IL TERRITORIO E IL COSTRUITO	LM-26	Classe delle lauree magistrali in Ingegneria della sicurezza
LM	LM15	FISICA	LM-17	Classe delle lauree magistrali in Fisica
LM	LM12	SCIENZE DELLA TERRA PER LA GESTIONE DEI RISCHI E DELL'AMBIENTE	LM-74	Classe delle lauree magistrali in Scienze e tecnologie geologiche
LM	LM10	GEOLOGY FOR ENERGY RESOURCES	LM-74	Classe delle lauree magistrali in Scienze e tecnologie geologiche
LM	LM07	INGEGNERIA MECCANICA	LM-33	Classe delle lauree magistrali in Ingegneria meccanica
LM	LM06	INGEGNERIA DEI MATERIALI E DEI PROCESSI SOSTENIBILI	LM-53	Classe delle lauree magistrali in Scienza e ingegneria dei materiali
L2	L083	TECNICHE DIGITALI PER LA GESTIONE SOSTENIBILE DELLE COSTRUZIONI, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO (nuova istituzione: in fase di accreditamento)	L-P01	Classe delle lauree in Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio
L2	L082	ENGINEERING MANAGEMENT (nuova istituzione: in fase di accreditamento)	L-8 e L-9	Classe delle lauree in Ingegneria dell'informazione e Classe delle lauree in Ingegneria industriale

MARIA BALSAMO - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Composizione ed impaginazione S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza
